

Deliberazione n. 6 /2024/VSGO*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario
dott.ssa Ilenia Pais Greco	Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario

Adunanza del 19 gennaio 2024**Comune di Rimini****Ricognizione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni
societarie (art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
al 31 dicembre 2020 (anno 2021) e al 31 dicembre 2021 (anno 2022)**

Visto l'art. 100, c. 2, Cost.;

Visto il Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito, "T.U.S.P.");

Visto, in particolare, l'art. 20 che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni,

dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Viste le proprie deliberazioni n. 195/2022/INPR del 16 dicembre 2022, e n. 94/2023/ INPR del 26 luglio 2023 con le quali è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

Vista la propria deliberazione n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati ai sensi dell'art. 20, c. 3, del T.U.S.P., dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Vista la deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG e l'allegata relazione del 10 dicembre 2019 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - relazione 2019;

Vista la deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG e l'allegata relazione del 21 luglio 2021 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari - Relazione 2021;

Vista la propria deliberazione n. 10/2022/VSGO relativa all'esame dei piani di ricognizione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Rimini detenute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019;

Considerato che il Comune di Rimini risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di ricognizione ordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 16 dicembre 2021 e relativi allegati, avente ad oggetto l'approvazione del "Documento unitario 2021" composto dalla relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31 dicembre 2019, dalla ricognizione delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute al 31 dicembre

2020 e dal piano di razionalizzazione periodica di alcune di esse, trasmessa ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 20 dicembre 2022 e relativi allegati, avente ad oggetto l'approvazione del "Documento unitario 2022" composto dalla relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica 2021 delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31 dicembre 2020, dalla ricognizione delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute al 31 dicembre 2021 e dal piano di razionalizzazione periodica di alcune di esse, trasmessa ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Vista la nota istruttoria prot. SC_ER 6884 dell'8 novembre 2023;

Vista la documentazione e gli elementi conoscitivi forniti dall'Ente in risposta alla predetta richiesta in data 27 novembre 2023, acquisita al protocollo SC_ER 7020/2023;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 3 del 17 gennaio 2024 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 19 gennaio 2024; Udito nella Camera di consiglio il relatore, ref. dott. Antonino Carlo;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 20, c. 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito T.U.S.P.) prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Nello specifico, ai sensi dell'art. 20, c. 2, del T.U.S.P., i piani di razionalizzazione periodica, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società.

L'operazione di revisione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle Autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel D.Lgs. n. 175/2016, implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel successivo c. 2 del citato art. 20.

Quest'ultimo c. precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Il provvedimento di analisi societaria che costituisce la prima fase necessaria della procedura e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di ricognizione (ed eventuale riassetto/razionalizzazione), a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell'ente, presidiato da appositi meccanismi sanzionatori.

Il c. 7 dell'art. 20 stabilisce che "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

Il controllo sulle società, effettuato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci.

In proposito, è il caso di ricordare che l'art. 147-*quater* del Tuel impone agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate.

2. Il Comune di Rimini ha trasmesso, in adempimento a quanto prescritto dell'art. 20, c. 1, del T.U.S.P., la deliberazione del Consiglio comunale n.73 del 16 dicembre 2021 di approvazione del "Documento unitario 2021" (composto da Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute al 31 dicembre 2019; ricognizione 2021 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31 dicembre 2020 e piano di razionalizzazione periodica di alcune di esse) e la deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 20 dicembre 2022 di approvazione del "Documento unitario 2022" (composto da Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica 2021 delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute al 31 dicembre 2020; ricognizione 2022 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31 dicembre 2021 e piano di razionalizzazione periodica di alcune di esse).

I documenti così articolati sono corredati da 3 allegati (A.1 - rappresentazione grafica delle società partecipate alla data di riferimento della ricognizione, A.2 - sintesi della ricognizione periodica e delle partecipazioni societarie detenute, A.3 - modello standard di ricognizione e relativi esiti per la Corte dei conti approvato con deliberazione della Sezione delle autonomie deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR). Per entrambi gli atti risulta, inoltre, il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta deliberativa rilasciato dal responsabile della U.O. Organismi partecipati, il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Segretario generale e la dichiarazione del Responsabile del servizio finanziario di non rilevanza della proposta ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 c. 1 e art. 147*bis* del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità del Comune in quanto non sono evidenziati nella proposta deliberativa aspetti di ordine contabile.

Nelle premesse di detti documenti vengono richiamati tutti i vari atti adottati dal Comune in relazione alle proprie partecipate a partire dal Piano operativo di razionalizzazione 2015 di cui all'art.1, c. 611 della Legge 23 dicembre 2014, n.190, segue una sintesi sul piano di revisione straordinaria di cui all'art.24 del D. Lgs. n. 175/2016 e sui piani di razionalizzazione periodica con riferimento ai quali sono sintetizzati i contenuti delle deliberazioni adottate da questa Sezione e rappresentate le "controdeduzioni" dell'Ente al riguardo.

Per quanto concerne gli esiti delle verifiche svolte sulle partecipate dell'Ente si puntualizza che, per economicità espositiva, saranno oggetto di trattazione nella presente deliberazione le questioni che risultano ancora aperte (con particolare riferimento ai rilievi formulati da questa Sezione con deliberazione n.10/2022/VSGO in relazione ai piani di razionalizzazione periodica 2018, 2019 e 2020) prescindendo dai profili di criticità che erano stati evidenziati in sede di analisi del provvedimento di revisione straordinaria o in precedenti verifiche ritenuti in seguito superati.

Le verifiche istruttorie non sono state estese all'esame dei rapporti finanziari fra Comune e società oggetto di analisi nell'ambito controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali effettuato ai sensi dell'art. 1, c. 166, L. n. 266/2005.

3. Nelle citate deliberazioni del Consiglio comunale n. 73/2021 e n. 103/2022 non si fa riferimento ai pareri resi dall'Organo di revisione sui provvedimenti approvati. Tuttavia, l'Ente ha evidenziato di aver formalmente e tempestivamente aggiornato i revisori circa l'avvenuta approvazione del Documento unitario 2021 e 2022 nonché i successivi adempimenti in tema di trasmissione e pubblicazione.

La Sezione, in merito, ha più volte sottolineato l'opportunità di valutare l'acquisizione del parere dell'organo di revisione con riferimento agli atti di razionalizzazione adottati. In esito alle osservazioni in tal senso contenute nella deliberazione n. 126/2018/VSGO (relativa al piano di revisione straordinaria del Comune di Rimini), l'Ente ha riferito di aver trasmesso all'Organo di revisione il piano di razionalizzazione periodica 2018 (con la relativa proposta deliberativa di Consiglio Comunale - p.d.c.c. - di approvazione), "pur ritenendo che, in base alle vigenti disposizioni di legge, il proprio collegio dei revisori dei conti non dovesse esprimersi in merito ad esso". Quest'ultimo ha inviato al Comune un proprio "documento", nel quale "ha confermato che (nella p.d.c.c. in questione e nel "piano" oggetto di relativa approvazione) non sussistevano fattispecie che richiedessero il rilascio del parere dell'organo stesso ai sensi dell'art.239, c. 1, lettera "b", del D.Lgs.n. 267/2000".

A tal proposito, il Collegio rammenta che il revisore ha un generale dovere collaborativo previsto dall'art. 239, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267 del 2000 che si attua alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'incarico e, nello specifico, secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento dell'ente locale.

In tal senso, non v'è dubbio che il revisore deve verificare che l'ente adempia alle prescrizioni di cui all'art. 20 del T.U.S.P. vigilando (eventualmente) anche sull'attuazione del piano di razionalizzazione secondo gli atti deliberati e le modalità e gli strumenti previsti dal diritto societario (dismissione, operazioni straordinarie).

Ora, un obbligo di espressione di parere è normativamente imposto dal n. 3 della lett. b) dello stesso c. dell'art. 239 del T.U.EE.LL. in tema di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.

Il Collegio sottolinea come il supporto tecnico dell'organo di revisione in un'attività di notevole rilevanza per la gestione finanziaria dell'Ente quale quella, in generale, di riordino delle proprie partecipazioni, nel lasciare impregiudicate le valutazioni di merito di competenza degli organi comunali, appare coerente con la generale funzione di collaborazione dei revisori con l'organo consiliare dell'ente locale desumibile dall'art. 239 T.U.EE.LL. e con gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte che hanno richiamato l'opportunità di acquisire dette valutazioni anche in casi in cui, a rigore, il parere non sarebbe obbligatorio (Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, Del. 422/VSG dell'8 novembre 2019).


In tale ottica, il Comune in base alla propria autonomia normativa (statutaria e regolamentare), potrebbe prevedere espressamente che l'attività di collaborazione dell'organo di revisione con l'organo consiliare ex art. 239, c. 1, lett. a), del T.U.EE.LL., contempli anche l'espressione del "parere" in sede di adozione della delibera di riordino periodico delle partecipazioni.

Da ultimo la Sezione, ricorda quanto riferito dall'Ente sul caso della società "Rimini Reservation S.r.l." la cui liquidazione, prefigurata nel provvedimento di revisione straordinaria 2017, "prevedeva anche che il servizio (pubblico locale, privo di rilevanza economia) di "i.a.t." (informazione ed accoglienza turistica) da essa erogato sarebbe stato svolto, in futuro, a seguito della liquidazione, con modalità diversa da quella con cui era stato gestito fino ad allora [...] Tale nuova modalità (appalto ad un soggetto privato, da individuare con gara) è stata poi definita con successiva D.C.C. n.54 del 18/09/2018, sulla quale l'ente ha chiesto ed ottenuto (con esito favorevole) il parere del 'collegio dei revisori dei conti', proprio ai sensi dell'art.239, c. 1, lett. b), punto n.3, del D.Lgs.267/2000.

4. Nel prospetto seguente, estratto dal documento unitario 2022, si fornisce la rappresentazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 31 dicembre 2021 e delle relative operazioni di razionalizzazione periodica previste. Rispetto all'analogo allegato al documento unitario 2021 è

stata eliminata la società Rimini reservation S.r.l. in liquidazione in quanto la procedura liquidatoria si è conclusa e la stessa risulta cancellata dal registro imprese in data 4 gennaio 2021.

Si evidenzia, sin d'ora, che non tutte le Società incluse nel grafico sono state oggetto di ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) nei provvedimenti in esame. La questione sarà esaminata nel proseguo della trattazione.



Fonte: Comune di Rimini - Documento unitario 2022 approvato con dCC n. 103/2022

La tabella rappresenta i risultati di esercizio delle partecipate dell'Ente (limitatamente a quelle incluse nei piani in esame) rilevanti ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di cui all'art.20, c.2, lett. e) (periodo 2016-2020 per il piano 2022 e 2017-2021 per il piano 2022) con l'ulteriore aggiornamento del risultato conseguito nell'esercizio 2022.

Risultati di esercizio società partecipate oggetto di ricognizione/razionalizzazioni nei piani 2021 e 2022								
N.	Ragione sociale	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rimini holding S.p.A.	-4.665.365	7.143.383	1.869.583	1.623.741	4.228.517	51.150	4.099.709
2	PMR S.r.l. consortile	749.903	-31.983	1.934.027	0	0	23.758	89.615
3	Riminiterme S.p.A.	56.285	-2.574.929	48.406	-115.908	-4.742.676	-424.232	-299.964
4	Uni.Rimini S.p.A. consortile	37.649	20.932	26.537	13.408	23.747	19.093	9.626
5	A.M.R. S.r.l. consortile	-3.203	533.031	37.131	-162.813	199.942	162.457	119.223
6	Lepida S.p.A.	457.200	309.150	538.915	88.539	61.229	536.895	283.704
7	Riminiterme sviluppo S.r.l.	-12.000	-2.404.314	-40.851	-110.444	-3.440.270	-60.764	-38.238
8	COTER S.r.l.	-257	-1.509	-2.571	-2.128	1.872	2.535	168
9	Anthea S.r.l.	281.498	321.223	349.277	149.598	184.007	546.251	513.131
10	Amir S.p.A.	594.550	864.114	2.858.952	206.857	1.395.749	1.111.382	25.856
11	C.A.A.R. S.p.A. consortile	38.241	42.056	392.724	87.613	85.893	109.208	158.344
12	Rimini congressi S.r.l.	5.712.935	2.549.438	1.809.604	361.083	-2.427.124	-1.639.812	-1.666.840
13	Start Romagna S.p.A.	868.586	1.832.972	588.569	93.317	40.277	98.352	73.472
14	Romagna acque - s.d.f. S.p.A.	6.255.682	4.176.159	7.296.834	7.041.108	6.498.349	7.781.275	7.393.429
15	Amir O.F. S.r.l.	132.535	280.484	182.902	169.869	174.914	70.629	116.788

5. Problematiche interpretative ed applicative con riferimento alla nozione di controllo pubblico (congiunto).

5.1 Assume rilievo, per delimitare l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo di alcune norme del Testo unico, la definizione di "società in controllo pubblico". Nei provvedimenti di ricognizione in esame l'Ente conferma la posizione già assunta in precedenza su cui questa Sezione ha avuto modo di pronunciarsi con deliberazione n. 10/2022/VSGO e qualifica come società a controllo pubblico congiunto "solamente quelle con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza (né di un diritto di veto assembleare), ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più) e legati tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante (come, ad esempio, Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.), non anche le altre (quali, ad esempio, A.M.R. S.r.l. consortile, Rimini Congressi S.r.l. e Start Romagna S.p.A.), prive di tale patto (scritto) vincolante". Considera, inoltre, partecipazioni indirette del Comune "solamente

quelle detenute attraverso una società partecipata diretta (tramite) sottoposta a controllo monocratico (solitario) da parte dell'ente stesso (non anche congiuntamente con altri soci pubblici)".

Alla luce di quanto sopra sono escluse dalla ricognizione periodica ed eventuale razionalizzazione le partecipazioni societarie possedute tramite Start Romagna S.p.A. (Team s.c.r.l., Adriatic transport group S.p.A., METE S.P.A.), tramite Romagna acque s.d.f. S.p.A. (Plurima S.p.A. e Acqua ingegneria S.r.l.) e Aeradria S.p.A. in fallimento (A.I.R. S.r.l. in fallimento).

Sono altresì escluse le Società quotate in mercati regolamentati Hera S.p.A. e International exhibition group S.p.A. (di seguito anche I.E.G.) nonché le società da queste controllate¹.

5.2 La definizione di controllo, ai fini del D.Lgs. n. 175/2016 è rinvenibile nella disposizione di cui all'art.2, c.1, lett. b) ai sensi del quale, per controllo, deve intendersi "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo". Da queste premesse deriva che può considerarsi a controllo pubblico la società, in relazione alla quale una o più amministrazioni pubbliche (congiuntamente) esercitano poteri di controllo con le predette modalità (art. 2, c. 1, lett. m).

L'esatta individuazione delle società a controllo pubblico assume particolare rilevanza alla luce di una serie di specifiche prescrizioni normative recate dal T.U.S.P. che si applicano esclusivamente a tale aggregato. Occorre altresì considerare che la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) ed m), del D.Lgs. n. 175/2016, influisce sull'esatta perimetrazione delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo soggetto a controllo pubblico da parte della medesima (all'art. 2, c. 1, lett. g). Risulta di tutta evidenza come la questione assuma particolare rilevanza in relazione ai casi in cui le singole amministrazioni socie non dispongano, singolarmente considerate, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.

Le disposizioni di cui sopra sono state più volte, seppure con diverse finalità, oggetto di esame nell'ambito di atti adottati nell'esercizio delle rispettive

¹ Ai sensi dell'art.1, c. 5, del T.U.S.P. le disposizioni del medesimo T.U.S.P. si applicano solo se espressamente previsto alle società quotate, come definite dall'art. 2, c. 1, lettera p, nonché alle società da esse controllate.

attribuzioni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Autorità nazionale anticorruzione, dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, Direzione centrale per la finanza locale.

Come noto, anche la giurisprudenza (contabile, amministrativa) si è più volte occupata del tema del controllo pubblico e della sua "latitudine" interpretativa.

Il Collegio non disconosce che a tutt'oggi residua in alcuni ambiti giurisprudenziali qualche dissonanza ermeneutica e, tuttavia, non ravvisa alcun motivo per discostarsi dal proprio orientamento così come consolidato nelle precedenti pronunce.

In termini estremamente sintetici, come questa Sezione ha già avuto modo di porre in evidenza, sono prevalse nella giurisprudenza due posizioni, una che ritiene imprescindibile uno "scambio formale di volontà fra i soggetti coinvolti non potendosi desumere la situazione di controllo da meri comportamenti concludenti o da altri "indici presuntivi" (si veda Corte dei conti, SS. RR. in spec. comp., sent. n. 17/2023 che richiama Cons. Stato n. 578/2019 e n. 1564/2020; TAR Veneto n. 363/2018; TAR Marche n. 695/2019 e Corte dei conti, SS. RR. in spec. comp., sentt. nn. 16/2019; 17/2019; 25/2019). La seconda ha ritenuto configurabile una situazione di controllo pubblico di fatto sussistente in tutti i casi di capitale pubblico maggioritario o totalitario indipendentemente dalla formalizzazione di meccanismi di coordinamento. Si richiama, al riguardo, la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte alla quale si è allineata la giurisprudenza di questa Sezione.

Detta pronuncia ha ritenuto "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico [...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del T.U.S.P.

L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."

Peraltro nella medesima pronuncia si legge come, fermo restando il

suesposto criterio di individuazione delle società a controllo pubblico, da cui discende l'applicabilità delle disposizioni dettate in materia dal T.U.S.P., sussista, nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche, l'obbligo per gli enti soci "di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di apposti patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società" trattandosi di strumento finalizzato anche a valutare la "legittimità della detenzione della partecipazione societaria (ai sensi dell'art. 4), potendo quest'ultima non rivelarsi più strettamente inerente alla missione istituzionale degli enti soci (come messo in evidenza anche dal Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 578/2019)". Viene inoltre affermato che "Allo stesso modo, la necessità di adeguate modalità di controllo congiunto formalizzato è strumentale all'effettiva vigilanza sull'attività espletata dalla società, nonché sul rispetto, da parte di quest'ultima, delle norme dettate dal T.U.S.P., che prescrivono l'attribuzione di specifici obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento e del personale (cfr. art. 19 D.Lgs. n. 175 del 2016), con conseguenti profili di responsabilità in caso di omissione."

Sulla questione è nuovamente intervenuto il Consiglio di Stato con la recente sentenza n.3880 del 9 febbraio 2023 (di riforma della sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 858/2020) che coinvolge direttamente il Comune di Rimini.

Il Supremo consesso della giustizia amministrativa, aderendo all'orientamento seguito anche da questa Sezione regionale, ha sostenuto come il controllo (pubblico) non debba necessariamente fondarsi su atti formali in quanto non è imposto da alcuna disposizione del T.U.S.P. affermando, inoltre, che un patto parasociale potrebbe non essere necessariamente redatto in forma scritta (cfr. art. 2341 c.c.); ciò in omaggio al principio generale della libertà delle forme.

5.3 Strettamente connessa all'analisi svolta al punto precedente risulta essere l'esatta perimetrazione delle partecipazioni indirette che, secondo la definizione recata dall'art.2, c.1, lett. g) del T.U.S.P. sono le partecipazioni "in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

La posizione assunta dal Comune è stata finora quella di ricomprendere in tale aggregato esclusivamente le società possedute attraverso un organismo tramite sottoposto a controllo monocratico (solitario) da parte dell'ente stesso (non anche congiuntamente con altri soci pubblici), con la conseguenza, come già evidenziato, che alcune società non hanno formato oggetto dei piani in esame.

Al riguardo, nella già citata sentenza n.3880/2023 il Consiglio di Stato sottolinea come "sia nel T.U.S.P. del 2016 che nella legislazione successiva, la pubblica amministrazione, quale soggetto che esercita il controllo, è stata ed è intesa "unitariamente", il che dovrebbe rilevare anche ai fini dell'art. 2359 c.c.; nel senso che, per accertare se ricorra l'ipotesi più semplice di cui al n. 1 del c. 1, basterebbe allora che il soggetto "Pubblica amministrazione" unitariamente inteso disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria".

5.4 Il contenzioso di cui sopra ha tratto origine da un parere ex art. 21 *bis* della L. n. 287/90 inviato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel 2020 ai tre Enti pubblici allora possessori dell'intero capitale sociale della società Rimini congressi S.r.l. (Comune di Rimini, Provincia di Rimini e CCIAA della Romagna) a seguito della segnalazione di alcuni operatori del settore fieristico in merito a possibili intese anticoncorrenziali in relazione alle modalità di gestione degli spazi fieristici da parte di una società a partecipazione pubblica (I.E.G.). In dettaglio I.E.G. aveva acquisito, nel 2018, partecipazioni di rilievo in società operanti nel settore della realizzazione e allestimento di stand fieristici (pari, allora, al 60 per cento della società Prostand S.r.l. a sua volta unico socio di Colorcom Allestimenti Fieristici S.r.l.²). Rimini Congressi S.r.l. oltre a detenere la maggioranza relativa del capitale della Società I.E.G. S.p.A., esercitava il 66,03 per cento dei connessi diritti di voto in assemblea.

Le tre Amministrazioni coinvolte hanno formalmente respinto i rilievi formulati da AGCM; il Comune di Rimini con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 16 aprile 2020.

L'AGCM ha presentato ricorso impugnando detti provvedimenti oltre ai piani di revisione periodica per l'anno 2019 adottati ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n. 175/2016 dal Comune di Rimini, dalla Provincia di Rimini e dalla CCIAA della Romagna con cui si è disposto il mantenimento per mezzo della Società Italian Exhibition Group S.p.A. - di partecipazioni nel settore dell'allestimento di stand e di organizzazione di eventi in generale. L'Autorità ha rilevato la violazione dei principi generali desumibili dal D. Lgs. n. 175 del 2016, e, più specificamente, dell'art. 4 c. 7 ai sensi del quale sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici evidenziando che l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, c. 7, del D.lgs. 175/2016 dovrebbe essere interpretata in modo rigoroso al fine

² Dalla consultazione della Banca dati Telemaco infocamere la società Colorcom allestimenti fieristici S.r.l. risulta cancellata dal registro imprese in data 31 marzo 2019 per effetto della fusione mediante incorporazione in Prostand S.r.l.

di evitare che una speciale prerogativa concessa dal legislatore si estenda oltre le intenzioni della norma, fino a comprendere al suo interno servizi diversi e facilmente reperibili sul mercato.

L'AGCM ha ritenuto, in sintesi, che quanto deliberato dai tre Enti di cui sopra in tema di revisione delle società partecipate fosse in contrasto con il disposto di cui all'art. 4 c. 7 del T.U.S.P. ravvisando la sussistenza di una situazione di controllo su Rimini Congressi S.r.l. e indirettamente su I.E.G. S.p.A., Prostand s.l.r. e Colorcom Allestimenti Fieristici S.r.l., con conseguenti indebiti vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici.

Sulla questione si è pronunciato il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna con sentenza n. 858/2020 respingendo i ricorsi sul presupposto che la società Rimini Congressi S.r.l. non può considerarsi soggetta a controllo pubblico. Il TAR ha inoltre ritenuto che l'art. 4, c. 7, D.Lgs. 175/2016, nel consentire alle società a partecipazione pubblica di gestire spazi fieristici e di organizzare eventi fieristici, necessariamente ammetterebbe anche l'esercizio delle attività a queste connesse e complementari, tra le quali l'attività di allestimento di stand fieristici.

Come già anticipato il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 3880/2023, ha riformato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna n. 858/2020 e, oltre ai principi più generali in tema di possibile sussistenza del controllo pubblico congiunto e qualificazione delle società partecipate indirettamente, ha disposto che gli enti pubblici soci di RC provvedano alla riadozione degli atti annullati alla luce dei pareri dell'Autorità del 4 febbraio 2020.

Questo comporta, come sintetizzato dal Comune:

- la qualificazione di RC come "società a controllo pubblico congiunto per comportamenti concludenti paralleli dei suoi tre soci pubblici";
- l'obbligo di superamento - in quanto vietata - dell'attuale partecipazione societaria indiretta dei tre soci pubblici ad I.E.G. e, quindi, indirettamente, di "superamento" - liquidazione - di RC;
- l'obbligo di internalizzazione o, alternativamente, di cessazione dell'attività di allestimento fieristico da parte di I.E.G.;
- l'obbligo di conseguente adeguamento dell'oggetto sociale di I.E.G.;
- la nullità dei "piani di razionalizzazione periodica 2019" dei tre soci pubblici nelle rispettive parti difformi dalla sentenza e conseguente obbligo di relativa conformazione entro 30 giorni dalla data della

relativa notifica (28/05/2023).

Il Magistrato istruttore ha ritenuto di svolgere un approfondimento in merito chiedendo una sintetica relazione sugli atti adottati dal Comune in esecuzione della sentenza.

Inoltre, posto che il Consiglio di Stato ha affermato un principio di diritto (in materia di società a controllo pubblico congiunto e di individuazione del perimetro delle società indirette che si discosta rispetto alla posizione assunta dal Comune nei piani di revisione ordinaria finora adottati), all'Ente è stato richiesto di riferire sulle iniziative che intende assumere (con le relative tempistiche) in relazione alle società a maggioranza pubblica e ritenute non a controllo pubblico, in termini di coerente riqualificazione delle stesse secondo i citati indirizzi giurisprudenziali di questa Corte e del Consiglio di Stato ed alla corretta definizione del perimetro delle società indirette.

Sul primo punto il Comune ha riferito che "la sentenza - ritenuta, dai tre soci pubblici soccombenti, viziata da eccesso di potere, integralmente non condivisibile nel merito e, per certi aspetti, contraria ad alcune disposizioni del T.U.S.P. - è stata impugnata in data 23/07/2023, di fronte alla Corte di Cassazione, con ricorso presentato congiuntamente dal Comune di Rimini [...] e dalla Provincia di Rimini [...] la sentenza in questione ad oggi non è quindi passata in giudicato e non è, conseguentemente definitiva, pur essendo provvisoriamente esecutiva" per il Comune di Rimini.

L'Ente richiama un successivo intervento del giudice amministrativo (TAR Emilia-Romagna sentenza n.434 del 24 maggio 2023) sul ricorso presentato da AGCM contro i "piani di razionalizzazione 2021" della Provincia di Rimini e della C.C.I.A.A. della Romagna, in cui, il giudice, dopo aver dato espressamente conto della recente sentenza "di segno contrario" del CdS n.3880/2023 sul medesimo tema, ha però ritenuto di non modificare il proprio orientamento già espresso in tutte le proprie precedenti sentenze, favorevoli ai soci pubblici ed ha conseguentemente rigettato i due ricorsi in questione (il Comune di Rimini non si è costituito in giudizio).

In conclusione afferma l'Ente che "a fronte della persistente grande incertezza giuridica sopra esposta, in analogia a quanto evidenziato dal TAR Emilia-Romagna nella propria suddetta ultima sentenza n.434/2023, non parrebbe quindi ragionevole, né prudente, da parte dell'Ente, modificare il criterio di qualificazione delle 'società a controllo pubblico congiunto' (e, conseguentemente, quello delle 'società partecipate indirettamente') finora adottato, per aderire all'orientamento giurisprudenziale finora minoritario

espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza in questione (non definitiva e - per gli altri due soci pubblici di RC - nemmeno 'cogente'), quanto meno fino a quando esso non fosse eventualmente diventato definitivo (per RC) ed anche maggioritario (per le altre società, diverse da RC), a seguito di successive ulteriori sentenze (non pareri) confermate in tal senso".

Fa altresì rilevare che le società a capitale pubblico complessivamente maggioritario (oltre il 50 per cento) o totalitario, partecipate direttamente e/o indirettamente dal Comune di Rimini e finora dallo stesso qualificate come "prive del controllo pubblico congiunto", sono solamente tre: A.M.R. S.r.l. consortile (partecipata direttamente), Rimini congressi S.r.l. e Start Romagna S.p.A. (partecipate indirettamente), puntualizzando inoltre che la qualificazione di dette partecipate come società a controllo pubblico congiunto non assume particolare rilievo in considerazione del fatto che le stesse rispettano volontariamente i principali vincoli normativi tipici del controllo pubblico.

In merito agli ulteriori contenuti del dispositivo della sentenza l'Ente ha trasmesso la delibera del Consiglio comunale n.42 del 13/06/2023, avente ad oggetto "riscontro alla sentenza n.3880 del 09/02/2023 del Consiglio di Stato relativa al Documento unitario 2019" con cui ha avviato un percorso per ottemperare al dispositivo in relazione alle statuizioni "strettamente inerenti ai motivi della causa attivata dai ricorrenti".

Riferisce che nel Documento unitario 2023 saranno esposte le tappe del percorso avviato "per il superamento dell'attuale partecipazione societaria indiretta dei tre soci pubblici di RC ad I.E.G., percorso che, se attuato fino in fondo, implicherà la liquidazione di RC". Riferisce inoltre che, in relazione al tema dell'attività di allestimento fieristico, in attuazione delle decisioni assunte con la suddetta deliberazione consigliare l'amministratore unico di RC ha avviato "apposita interlocuzione con I.E.G., a seguito della quale, a fine settembre 2023, ha comunicato ai soci di RC che l'organo amministrativo di I.E.G. stava valutando la fusione per incorporazione di Pro.stand in I.E.G. stessa".

Conclude l'Ente sostenendo che la sentenza del TAR Emilia-Romagna n.434 del 24/05/2023 "favorevole alla linea dei tre Enti pubblici, essendo più recente (anche se emessa da un organo 'di grado inferiore'), pare quindi aver integralmente superato (sia per gli aspetti 'specifici', sia per quelli più 'generali') quella precedente, avversa, del CdS, le cui prescrizioni non sono quindi più cogenti (nemmeno in termini di 'provvisoria esecutività' e di conseguente obbligo di ottemperanza), quanto meno per i due soci pubblici di RC (Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) tra i quali la sentenza 'fa stato', con la conseguenza

che, se gli altri due soci in questione non concordassero con i 'tentativi di ottemperanza' che il Comune (attraverso RH) dovesse proporre, tale ottemperanza non si potrebbe poi realizzare, nonostante gli sforzi del Comune (e di RH) eventualmente profusi in tal senso".

Come anticipato anche dal Comune in sede istruttoria, i descritti profili di criticità potrebbero essere superati dalla modifica dell'art.4, c. 7 del T.U.S.P., ad opera della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (L. n. 214 del 30 dicembre 2023). L'art.19, c.1 della Legge citata ha previsto che all'art. 4, c. 7, del T.U.S.P., dopo le parole: «Sono altresì ammesse le partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, dirette e indirette,» e dopo le parole: «nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori». Ai sensi dell'art.19, c.2 l'efficacia delle disposizioni di cui al c. 1 decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. Dette linee guida sono da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge dal Ministro delle imprese e del made in Italy (previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale).

In merito alla questione della ricorrenza dei parametri normativi relativi alla riconduzione alla fattispecie del controllo pubblico – fermo restando l'indeclinabile diritto di difesa (e di azione) costituzionalmente tutelato – la Sezione non può non rilevare la singolarità delle asserzioni formulate, a partire dall'affermazione tutt'altro che dimostrata che l'orientamento giurisprudenziale avverso dal Comune costituisca corrente "minoritaria". Altrettanto singolare – in punto di dogmatica giuridica - la dichiarata "provvisoria esecutività" degli effetti del pronunciamento del Consiglio di Stato (sent. n. 3880/2023). Tuttavia, in disparte le petizioni di principio, la Sezione rileva come l'Ente sia pienamente consapevole che la ricostruzione della vicenda così come proposta presenti qualche punto di debolezza. Ne è plastica dimostrazione il fatto che l'Ente medesimo affermi che la qualificazione di dette partecipate come società a controllo pubblico congiunto non assume particolare rilievo in considerazione del fatto che le stesse rispettano volontariamente i principali vincoli normativi tipici del controllo pubblico e la circostanza che con la citata delibera del Consiglio

comunale n.42 del 13/06/2023 si fornisca "riscontro alla sentenza n.3880 del 09/02/2023 del Consiglio di Stato relativa al Documento unitario 2019".

Di contro, va rilevato che il Comune afferma (testualmente) l'irragionevolezza di una scelta in linea con il *dictum* del Consiglio di Stato del 2023 più volte citato a fronte del ricorso per motivi di giurisdizione presentato alla Corte Suprema di Cassazione e di un nuovo pronunciamento del Giudice amministrativo di primo grado.

Sul punto e conclusivamente la Sezione – come prima affermato - non può che richiamare i propri precedenti dai quali non ha motivo di discostarsi.

6 Il regolamento sui controlli interni di cui l'Ente si è dotato ai sensi dell'art. 147 *quater* del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina, fra l'altro, il controllo sugli organismi partecipati. Il perimetro degli organismi partecipati in relazione ai quali esercitare il controllo viene individuato nei soggetti "di cui il Comune di Rimini detenga il capitale direttamente e/o indirettamente (attraverso altri soggetti dallo stesso controllati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2359 c.c.)".

Sulla base delle disposizioni regolamentari detti organismi sono oggetto di:

- controllo societario (definizione del sistema di amministrazione e controllo ed esercizio dei poteri di designazione o nomina degli organi amministrativi e di controllo, verifica dello statuto, di eventuali patti parasociali, di eventuali operazioni straordinarie);
- controllo patrimoniale, economico e finanziario che si svolge a preventivo, attraverso un'attività di monitoraggio del bilancio di previsione, concomitante, mediante analisi di report periodici, consuntiva, mediante analisi del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.
- controllo sul valore delle partecipazioni, al fine di poter compiere scelte di investimento o disinvestimento.

In relazione al controllo definito "societario" dalle acquisizioni istruttorie risulta che l'Ente si è dotato di un "Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini", approvato con deliberazione consigliare, con l'obiettivo di ampliare "l'ambito (ristretto) delle competenze che la legge attribuiva all'epoca ed attribuisce tuttora (articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 175/2016) al Consiglio Comunale, rispetto alle decisioni che l'Ente deve assumere, come socio, in seno agli organi decisionali collegiali".

Viene altresì riferito che la predisposizione del bilancio di previsione è stata imposta obbligatoriamente (all'organo amministrativo dell'organismo

partecipato) con apposita clausola statutaria analogamente è stata imposta la predisposizione di una relazione semestrale, nell'ambito del controllo concomitante. Inoltre, sempre in base ad apposita disposizione statutaria introdotta su indicazione dell'Ente il bilancio di esercizio contiene un documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo.

Per quanto concerne strumenti e processi del controllo il regolamento (art.20) puntualizza che in sede preventiva, nella relazione previsionale e programmatica, vengono esplicitati gli obiettivi strategici che il Comune intende perseguire attraverso gli organismi partecipati che, una volta assegnati, devono essere recepiti nei singoli documenti di programmazione. "Nel piano esecutivo di gestione vengono definiti le informazioni e gli indicatori che il Comune intende ricevere periodicamente dagli organismi partecipati, in ordine al loro andamento patrimoniale, economico e finanziario complessivo e agli aspetti gestionali, quali-quantitativi ed economici dei vari servizi da essi erogati, nonché un programma di controlli dei servizi stessi".

Da ultimo le disposizioni regolamentari richiedono all'Ente di organizzare "un sistema informativo per rilevare i rapporti finanziari tra l'ente locale e gli organismi partecipati, la situazione contabile, gestionale e organizzativa degli organismi partecipati, i contratti di servizio, la qualità dei servizi da essi erogati e il rispetto delle norme vigenti". Richiedono inoltre alle strutture preposte di effettuare "per gli aspetti di rispettiva competenza, il monitoraggio dell'andamento complessivo e del raggiungimento degli obiettivi gestionali degli organismi partecipati, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi ed individuando, di volta per volta, le azioni correttive da proporre agli organismi stessi".

In sede istruttoria l'Ente ha riferito che "il Responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati redige annualmente un'apposita relazione ("Monitoraggio dell'andamento complessivo degli organismi partecipati") contenente i risultati delle relazioni semestrali, l'analisi di bilancio per indici (relativa ai bilanci dell'ultimo triennio) ed approfondimenti sulla situazione finanziaria, attuale e prospettica di breve periodo, di ciascun organismo partecipato soggetto a controllo da parte dell'ente, con evidenza (tra gli altri aspetti) anche di eventuali crediti/debiti di ingente valore il cui incasso/pagamento possa incidere sull'equilibrio finanziario dell'organismo stesso (e, eventualmente - in caso di crediti/debiti verso l'ente - "di riflesso", su quello dell'ente socio). Tale corposa relazione viene trasmessa al Sindaco, alla Giunta comunale, al Segretario-Direttore Generale ed al Collegio dei Revisori dei conti, al fine di adottare

eventuali azioni correttive".

Alla richiesta del Magistrato istruttore di dettagliare l'organizzazione e le concrete modalità di esercizio dei compiti di "indirizzo" sulle società controllate, l'Ente ha riferito che sono assegnati annualmente, nell'ambito del Documento unico di programmazione (DUP), gli obiettivi strategici, gestionali (connessi ai servizi erogati, ai cittadini o all'ente) e gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 19, c. 5, del D.Lgs. n. 175/2016.

Detti obiettivi vengono recepiti con atto dei rispettivi organi amministrativi, pubblicati sul sito delle Società. L'effettivo conseguimento degli stessi viene rendicontato nella relazione semestrale e nella relazione annuale che gli organismi partecipati inviano al Comune (i cui contenuti sono riportati anche nei documenti descrittivi del bilancio: nota integrativa e relazione sulla gestione) e sono inseriti nel nuovo DUP insieme all'assegnazione per l'anno successivo.

Da ultimo, per quanto concerne i contenuti e le modalità operative del controllo analogo sulle società *in house*, il Comune ha riferito che il controllo analogo sulla società Rimini holding S.p.A. viene svolto in base alle disposizioni statutarie della società medesima che richiedono, "per tutte le principali e più importanti decisioni relative alla società - così come anche quelle relative alle società da essa partecipate, che RH sarà chiamata a votare, come socia, 'a valle', in seno alle rispettive assemblee - proposte dall'amministratore unico di RH" la preventiva espressa approvazione del socio unico Comune di Rimini che, per le decisioni più rilevanti è tenuto a "conformare il proprio voto in seno all'assemblea dei soci di RH (da esprimere da parte del Sindaco o da suo delegato), all'indirizzo preventivamente stabilito dal Consiglio Comunale, con apposita propria deliberazione preventiva".

7 La Sezione con deliberazione n.10/2022/VSGO relativa ai piani di ricognizione periodica delle società partecipate degli anni 2018, 2019 e 2020 del Comune di Rimini ha rilevato come detti documenti non contenessero "alcuna analisi dei costi di funzionamento delle società che rappresentano, invece, un presupposto indispensabile per escludere la necessità di contenimento dei costi medesimi ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. f), del T.U.S.P.".

Analogo profilo di criticità si ripropone anche in relazione ai piani in esame, al riguardo nel Documento unitario 2022 l'Ente afferma che "lo svolgimento (così come la relativa dimostrazione) dell'analisi in questione non è richiesto dalla 'struttura di monitoraggio e controllo' del MEF, prevista dall'art.15 del D.Lgs.175/2016, ma, soprattutto, non è previsto neanche nel modello standard di predisposizione dei "piani di razionalizzazione" predisposto, nel 2018 (e tuttora

vigente), congiuntamente dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie (delibera n.22) e dal MEF, né in quello analogo predisposto, a fine anno 2018, dalla sola Corte dei conti, Sezione Autonomie, modelli che, nell'intento dei due enti che li hanno predisposti, dovrebbero guidare gli enti locali nella predisposizione dei rispettivi "piani di razionalizzazione periodica".

Prosegue l'Ente argomentando in merito alla difficoltà di svolgere un'analisi dei costi di funzionamento (a cominciare dalla definizione dell'aggregato) e comunque sostenendo la scarsa utilità della medesima nella misura in cui "l'esame dei risultati economici complessivi (ricavi totali al netto dei costi totali, non solamente di quelli 'di funzionamento', come identificati autonomamente dall'ente) delle società partecipate assorbe, di fatto, anche l'eventuale analisi dei relativi (soli) 'costi di funzionamento': l'economicità complessiva [...] implica - evidentemente - anche la copertura dei 'costi di funzionamento', mentre un 'giudizio' sulla loro adeguatezza, ulteriore rispetto a quello già insito negli 'obiettivi specifici' su di essi attribuiti periodicamente dall'ente [...], non pare realisticamente possibile, sulla base della 'tecnica economico-aziendale', al di là delle 'teorizzazioni' che possono esse fatte senza conoscere approfonditamente la materia in questione".

In esito allo specifico approfondimento istruttorio sul tema il Comune ha confermato la propria posizione aggiungendo inoltre che l'analisi di cui sopra "non pare possibile senza l'adozione (non attuabile per il socio, anche pubblico) di un controllo di gestione specifico, per ogni singolo settore di attività e per ogni singolo servizio da ciascuna società esercitato (infatti, pare che nessun ente lo abbia finora formulato, nei propri "piani di razionalizzazione)".

Afferma conclusivamente l'Ente che i costi di funzionamento delle Società controllate direttamente e/o indirettamente, monocraticamente e/o congiuntamente sono già oggetto di specifici obiettivi di contenimento definiti in applicazione delle disposizioni dell'art.19, c.5 del T.U.S.P. ritenendo "non necessario - nel rispetto della ratio legislativa - né opportuno, un ulteriore, difficile e poco proficuo approfondimento su di essi".

Sotto il profilo formale, la Sezione osserva che le Linee guida elaborate dalla Sezione Autonomie e dal MEF (struttura di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n.175/2016) come correttamente indicato dal Comune medesimo, sono finalizzate a fornire un supporto nella predisposizione dei provvedimenti di ricognizione/razionalizzazione a nulla rilevando la circostanza che non fosse esplicitamente richiesta l'allegazione di un'analisi dei costi di funzionamento.

Al riguardo si richiama, nuovamente, la disciplina del T.U.S.P. che richiede

alle amministrazioni di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto" (art.20, c.1).

Ora appare evidente che la motivata indicazione, nei prospetti su indicati, circa la non ricorrenza della fattispecie in esame richieda una preventiva analisi svolta dall'Ente a supporto delle proprie conclusioni. Peraltro, opportunamente, il Comune di Rimini ha corredato tutti i provvedimenti finora adottati di una dettagliatissima relazione tecnica in cui vengono puntualmente analizzate le singole società in relazione agli altri parametri dell'art.20.

Nel merito le considerazioni formulate dal Comune sono prive di pregio.

Seppure sia possibile ravvisare degli elementi di sovrapposizione, fra le disposizioni di cui all'art.20, c.2, lett. f) e all'art.19, c.5 del T.U.S.P., le prime trovano applicazione nei confronti di tutte le società partecipate incluse nel provvedimento di ricognizione periodica (controllate e semplicemente partecipate) mentre destinatarie delle seconde sono unicamente le controllate pubbliche.

La verifica di cui alla lett. f) citata non può inoltre essere sostituita *tout court* dalla constatazione del conseguimento di risultati economici positivi. Più in generale, si ritiene che, l'eventuale utile di esercizio non sia particolarmente significativo in particolare per alcune tipologie di società i cui componenti positivi di reddito sono costituiti dai contributi a carico degli enti pubblici partecipanti e che pertanto evidenziano risultati di bilancio in pareggio o positivi in virtù di dette erogazioni.

Ma vi è di più. Le argomentazioni svolte dall'Ente come sopra evidenziate potrebbero palesare una condotta volta ad eludere il disposto contenuto espressamente nell'art. 20, 2° c., lett. f) del T.U.S.P. ed in questo senso si richiama il precedente di questa Sezione (cfr del. n. 21/2022/VSGO) sovrapponibile all'attuale fattispecie.

7.1 In relazione agli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento la Sezione con la già citata deliberazione n.10/2022/VSGO osservava che "seppure per determinate voci di costo sembra possibile individuare obiettivi comuni ai diversi organismi partecipati, la norma di riferimento richiede l'individuazione di obiettivi specifici che, per ogni società tengano conto del settore in cui ciascun soggetto opera". Si trattava di una considerazione formulata anche alla luce dell'esame dei provvedimenti adottati (allora) dal Comune che

sembravano individuare parametri standard senza considerare le caratteristiche delle singole società.

Il Comune ha fornito riscontro a tali considerazioni ritenendole in primo luogo non condivisibili nel metodo, in quanto sostiene che il T.U.S.P. non sembra prevedere alcuna competenza specifica della Corte in tema di attribuzione di specifici obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento.

Al riguardo la Sezione ritiene tali affermazioni palesemente inconferenti e prive di qualunque riscontro letterale e logico prima ancora che giuridico. Come si è già avuto modo di puntualizzare, l'esame del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie si inserisce nel più ampio quadro dei controlli intestati alla Corte dei conti in relazione al rapporto fra enti pubblici soci e società partecipate e in tale ambito si colloca la verifica del rispetto degli obblighi posti in capo agli enti pubblici soci e alle società da questi controllate dalle disposizioni del T.U.S.P.

Nel merito il Comune ha riferito che:

- "gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" attribuiti dal Comune di Rimini sono "standardizzati" solo apparentemente, in quanto, pur essendo definiti nello stesso modo, fanno riferimento a categorie di "spese di funzionamento", diversamente definite per ogni società, proprio in funzione della specifica attività da essa svolta;
- la "validità" sostanziale di tali obiettivi è stata altresì confermata anche dal fatto - 'empirico' - che, nel tempo, essi sono stati adottati in maniera sostanzialmente analoga a quella "riminese" - su espressa proposta del Comune di Rimini - anche da altre società nelle quali il Comune, detenendo una quota di partecipazione ampiamente minoritaria (ad esempio "Lepida s.c.p.a.", partecipata dall'ente solamente per lo 0,0014% circa)". Aggiunge inoltre che risulta non concretamente fattibile l'analisi di benchmarking auspicata dalla Corte.

La Sezione, al riguardo, rimarca che le osservazioni in questione erano scaturite dall'analisi di alcune rendicontazioni, in particolare quelle della Società Centro agroalimentare riminese S.p.A. che aveva evidenziato delle problematiche in relazione agli obiettivi assegnati ritenuti non conseguibili. Pertanto, delle due l'una: o, come affermato, gli obiettivi sono stati correttamente determinati per tutte le società e quindi devono essere assunte le iniziative del caso per le ipotesi di mancato (non adeguatamente motivato) conseguimento degli stessi, oppure questi vanno opportunamente rivalutati anche in ragione delle specifiche caratteristiche della struttura dei costi degli organismi societari coinvolti dal

momento che devono essere per definizione accessibili.

È di tutta evidenza che tali valutazioni implicano ulteriori profili che vanno messi in luce secondo la legge (es. una eventuale, ipotetica responsabilità degli amministratori) nella prospettiva della "protezione" dell'investimento pubblico (cfr. art. 12 del T.U.S.P.).

7.2 Nell'ambito degli approfondimenti istruttori svolti, il Magistrato istruttore ha richiesto al Comune di riferire in ordine alle iniziative eventualmente adottate in applicazione delle disposizioni di cui all'art.11, c.16 del T.U.S.P. che prevedono la possibilità, per gli enti soci con quote superiori al 10 per cento, di proporre l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10 del medesimo articolo.

Il Comune ha puntualizzato di non aver proposto "alle società prive di controllo pubblico (monocratico o congiunto) e da esso partecipate, direttamente (A.M.R. ed Uni.Rimini) o indirettamente (RC e Start Romagna) in misura maggiore del 10 per cento, l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai c. 6 e 10 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, ritenendo superata tale opzione, in quanto:

- a) le disposizioni dell'art. 11, c. 6, non sono ancora concretamente applicabili, per mancanza del relativo decreto ministeriale attuativo (mentre quelle "transitorie" ad esse connesse, del medesimo articolo 11, c. 7, appaiono già rispettate da tutte le società in questione);
- b) le disposizioni dell'art. 11, c. 10, appaiono già rispettate da tutte le società in questione".

Al riguardo la Sezione ritiene che la *ratio* della norma in questione vada ricercata nel tentativo di favorire il contenimento di determinate voci di costo (emolumenti di organi amministrativi e dirigenti) anche in società partecipate (non di controllo) con riferimento alle quali la disciplina di cui sopra non troverebbe applicazione. Si prende positivamente atto del rispetto delle citate disposizioni.

8. Questa Sezione, esaminati gli atti deliberativi adottati dal Consiglio comunale, evidenzia quanto segue con riferimento alle singole società.

8.1 Rimini Holding S.p.A.

8.1.1 All'esito delle ricognizioni in esame, riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni, ed in continuità con i provvedimenti relativi alle annualità precedenti, il Comune opta per il mantenimento senza interventi della

partecipazione totalitaria in Rimini Holding S.p.A. (di seguito anche RH).

8.1.2 Come previsto dalle relative disposizioni statutarie, la società, organizzata secondo il modello *in house providing*, può operare esclusivamente a favore del Comune di Rimini, svolgendo attività di natura finanziaria (*holding* pura), con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione (unitaria e coordinata) di partecipazioni e, all'esercizio, per conto dell'Ente, dei diritti amministrativi e patrimoniali di socio. L'Ente puntualizza che detta attività è riconducibile a quelle previste dall'art. 4, c. 2 lett. d), del T.U.S.P. e la Società opera nel rispetto delle prescrizioni di cui al c. 5 del medesimo articolo.

8.1.3. In merito alla sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, c. 2, del T.U.S.P., il Comune nei provvedimenti in esame, come nei precedenti, pur dando atto del mancato rispetto del parametro di cui all'art. 20, c. 2, lett. b) del T.U.S.P. (società priva di dipendenti), non ritiene di dover attuare interventi di razionalizzazione.

Tale opzione viene ricondotta ad un'interpretazione "sostanziale" della norma finalizzata ad eliminare quelle società che costituiscono "scatole vuote improduttive", categoria a cui non sarebbe ascrivibile la partecipata in esame che peraltro opera utilizzando due dipendenti comunali per la parte prevalente della relativa attività lavorativa. Il Comune motiva inoltre la scelta organizzativa di ricorrere al modello *holding*, in luogo di un intervento diretto, dall'asserita impossibilità di svolgere con la medesima efficacia una gestione coordinata e congiunta delle proprie partecipate con ricorso alle professionalità interne. Evidenzia altresì i risultati della *holding* in termini di dividendi distribuiti a favore del Comune.

Dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 23 febbraio 2010 che ha approvato la costituzione della *holding* comunale, risulta la scelta di dotare la Società di una struttura operativa "snella ed economica" per la gestione delle partecipazioni possedute utilizzando in "service" personale del Comune. Il relativo contratto stipulato nel 2010, e più volte rinnovato, è tuttora vigente.

Al riguardo si ricorda che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, la ricorrenza di uno dei parametri di cui all'art.20 non comporta necessariamente l'adozione da parte degli enti soci di provvedimenti di alienazione o di altre azioni di razionalizzazione ma possa consentire anche un motivato mantenimento (Corte dei conti, SS.RR in sede di controllo, deliberazione n. 19/2020/REF).

La Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, del T.U.S.P., circa eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento (di cui alla

lett. f), l'Ente afferma che non ricorre la fattispecie, in proposito si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 7.

8.1.4 In merito agli obiettivi assegnati dal Comune alla società emerge, per il triennio 2020-2022, il pieno conseguimento degli obiettivi strategici ad eccezione dell'obiettivo "Mantenimento dell'equilibrio economico finanziario" che nel 2020 registra un risultato dell'80 per cento. La relativa rendicontazione evidenzia che "rimane aperta la tematica concernente l'esigibilità del credito verso Adriagas S.p.A. per 9.126.000 euro." L'ultima rendicontazione con riferimento all'esercizio 2022 (obiettivo raggiunto al 100 per cento) puntualizza che a seguito di apposito parere legale la Società ha verificato con esito positivo l'esigibilità di detto credito ed inviato formale diffida ad adempiere alla controparte.

In relazione ai costi di funzionamento, la Società ha conseguito l'obiettivo nel 2020 mentre emergono degli scostamenti nel 2021 e 2022, determinati, secondo quanto rappresentato nella rendicontazione 2021, da oneri straordinari connessi alle vicende fallimentari della Società partecipata Aeradria S.p.A. (somme da corrispondere alla curatela fallimentare e allo studio legale che ha assistito la società) per oltre 75.000 euro che hanno comportato una differenza negativa di circa 50.000 euro. Nel 2022 lo scostamento negativo minimo registrato (circa 3.000 euro) è da ricondursi ad una variazione dei costi per servizi più elevata rispetto a quanto preventivato.

8.2 Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. S.r.l. consortile

8.2.1. Con riferimento alla partecipazione diretta nella Società P.M.R. S.r.l. consortile (pari al 79,67 per cento), se ne prevede il mantenimento senza interventi. La Società, a partecipazione pubblica totalitaria, è proprietaria dei beni strumentali allo svolgimento del trasporto pubblico locale nel bacino della provincia di Rimini ("fermate, paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.") e svolge l'attività di amministrazione degli stessi (in termini di "realizzazione, custodia e manutenzione").

Nei provvedimenti esaminati il Comune riferisce come la Società realizzi una gestione unitaria dei vari *assets* del trasporto pubblico locale situati nel territorio degli Enti soci, attività che nel corso del tempo è sempre stata svolta congiuntamente, ritenendo non praticabile una diversa modalità.

8.2.2 La Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, del T.U.S.P., circa eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento (di cui alla lett. f), l'Ente afferma che non ricorre la fattispecie, in proposito si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 7. L'Ente puntualizza che "in alcuni periodi

la Società ha avuto bisogno di contributi consortili dai propri soci per "rimanere in vita", anche a causa dei contenuti canoni di locazione dei beni pagati dal relativo gestore (del servizio di t.p.l.), ma in futuro dovrebbe essere garantita in modo più stabile da condizioni economiche (canoni di locazione) migliori, nell'ambito della nuova gestione del servizio che sarà affidata (dall'autorità di regolazione locale - "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile") nei prossimi anni".

8.2.3 La rendicontazione degli obiettivi strategici assegnati evidenzia che non tutti sono stati pienamente conseguiti nelle annualità 2020 e 2021, sia perché determinate attività sono state negativamente condizionate dalla situazione emergenziale sia per ritardi nell'erogazione di fondi ministeriali destinati a finanziare alcuni interventi o nel completamento dell'*iter* delle procedure amministrative necessarie e propedeutiche allo svolgimento di determinate attività. Risultano rispettati gli obiettivi sui costi di funzionamento.

8.2.4 La Sezione ha svolto uno specifico approfondimento istruttorio chiedendo se la Società abbia adottato il provvedimento con cui sono stabiliti criteri e modalità per il reclutamento del personale ai sensi dell'art.19, c.2 del D. Lgs. n. 175/2016. Il Comune ha riferito che P.M.R. S.r.l. si è dotata, già da tempo, di un "Regolamento per le assunzioni di personale. Modalità di reclutamento", pubblicato sul relativo sito internet. La Sezione ha verificato che sul sito internet, Sezione società trasparente, è pubblicato il regolamento approvato dall'Assemblea dei soci del 30 luglio 2015.

8.3 Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile

8.3.1. All'esito della ricognizione periodica la partecipazione diretta in A.M.R. S.r.l. consortile (24,69 per cento) viene mantenuta senza interventi.

8.3.2. La Società, interamente pubblica, partecipata dalle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e da tutti i rispettivi Comuni, ha origine dalle operazioni societarie di scissione parziale proporzionale delle Agenzie della mobilità delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini (A.T.R. S.r.l. consortile e A.M. S.r.l. consortile) in favore dell'Agenzia della Mobilità della Provincia di Ravenna A.M.B.R.A. S.r.l. (che successivamente ha modificato la propria denominazione in A.M.R. S.r.l.).

Svolge la funzione di autorità di regolazione del servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito "Romagna" corrispondente al territorio dei tre bacini provinciali di cui sopra. Come puntualizzato dal Comune nei piani in esame, tale attività è espressamente disciplinata da norme nazionali (art.3 *bis*, c. 1 *bis*, del

D.L. n. 138/2011³, convertito in Legge n.148/2011, come integrato dall'art.1, c. 609, della Legge n.190/2014) e regionali. In base alle disposizioni regionali di riferimento, "le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale ..., una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza" (art.19, c. 1, L.R. n. 30/1998), l'Agenzia svolge la propria funzione "dando attuazione alle decisioni degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore" (art. 19, c. 3, L.R. n.30/1998,) e adotta "forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata [...] che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;". (cfr. art. 25, della L.R. n. 10/2008).

8.3.3 La Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, del T.U.S.P., circa eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento (di cui alla lett. f), si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 7.

8.3.4 In occasione del precedente esame svolto sui piani di ricognizione periodica del Comune di Rimini con la più volte citata deliberazione n.10/2022/VSGO (e confermando l'orientamento già espresso in sede di esame degli analoghi provvedimenti di alcuni degli altri enti soci) la Sezione ha ritenuto che in ragione della partecipazione pubblica totalitaria, nonché della natura omogenea degli Enti soci, A.M.R. S.r.l. fosse da qualificare come "società a controllo pubblico" evidenziando altresì che tale conclusione risultava avvalorata dall'esistenza di un organo di coordinamento dei soci (art. 10 dello statuto sociale, prima delle ultime modifiche apportate), con funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società (art.15.1), ritenute in tutto riconducibili ad una forma di controllo pubblico congiunto.

In risposta a detti rilievi il Comune ha riaffermato che non sussiste per AMR alcuna forma di controllo (rispetto alla posizione dell'Ente al riguardo e all'evoluzione della giurisprudenza sulla materia si rinvia alla disamina svolta al punto 5).

Con particolare riferimento alla Società in questione nel Documento unitario 2021 l'Ente richiama due pareri notarili resi uno nel 2017 e uno nel 2021

³ L'art. 3bis del d.l. n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 dispone che "A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012.

(quest'ultimo proprio a seguito dei rilievi della Sezione) acquisiti in sede istruttoria, che confermano sostanzialmente la posizione già espressa dal Comune affermando come la società non sia né controllata congiuntamente né tantomeno *in house*. Emerge dal secondo parere che AMR deve considerarsi una società di diritto speciale (in quanto prevista e disciplinata dalla L.R. n. 10/2008) a partecipazione pubblica esclusiva e necessaria in virtù della citata norma regionale che esercita, per conto e al posto dei relativi soci pubblici, le funzioni amministrative ad essi spettanti nel settore del trasporto pubblico locale. Considerate le descritte "peculiari caratteristiche" della stessa, pur non essendo da qualificarsi come "società controllata" nel parere si richiama l'attenzione sull'opportunità di un suo assoggettamento (volontario) ai principali obblighi previsti dal D.lgs.175/2016 per le "società a controllo pubblico", attraverso il relativo inserimento (volontario) nello statuto".

Conclusivamente riferisce il Comune che i principali soci di AMR aderendo ai due suddetti pareri hanno ritenuto "di avviare un percorso di revisione dello statuto al fine di inquadrare AMR come 'società di diritto speciale, a partecipazione pubblica necessaria ed esclusiva, assoggettata statutariamente ai vincoli previsti dalla legge per le società a controllo pubblico e, parallelamente, di inserire nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 per le società a controllo pubblico". Sempre nell'ambito di tale revisione statutaria l'organo denominato "coordinamento soci" è stato sostituito da una consulta dei soci (i cui membri, come era anche per il precedente organo operano a titolo gratuito) con funzioni meramente consultive e informative non più ricompresa fra gli organi sociali. Le modifiche statutarie sono state approvate dall'assemblea dei soci del 18 novembre 2022.

L'art.1 del nuovo statuto recita: "E' costituita, ai sensi delle leggi regionali dell'Emilia-Romagna n. 30/1998, n. 3/1999 e n. 10/2008 e dell'art. 2615-ter del Codice civile, la società consortile a responsabilità limitata, di diritto speciale, "a partecipazione pubblica" necessaria ed esclusiva, assoggettata statutariamente ai vincoli previsti dalla legge per le società "a controllo pubblico", denominata "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - S.r.l. consortile".

Il Comune riafferma che la società è stata volontariamente sottoposta "agli obblighi tipici delle società a controllo pubblico" anche in adesione ai rilievi formulati da questa Sezione ribadendo in ogni caso che detta scelta "non comporta l'attribuzione, alla società, della qualificazione di società a controllo pubblico".

Questa Sezione, preso atto di tutto quanto rappresentato dall'Ente, valuta

positivamente l'intento di superare i profili di criticità rilevati in relazione alla società AMR come sopra rappresentati ciononostante conferma il proprio orientamento circa la ricorrenza del "controllo pubblico" in capo alla società rinviando alle considerazioni già svolte al punto 5 della presente deliberazione.

In punto di fatto va rilevato come, dai dettagliati elementi forniti, emerga oggettivamente un rilevante dispendio di attività e risorse amministrative finalizzate ad elaborare il percorso più sopra descritto che - nelle sue conclusioni - ha portato a definire previsioni statutarie che impongono alla Società i medesimi vincoli previsti dalla legge per le società a controllo pubblico pur sostenendo che la stessa non è oggetto di controllo (congiunto) da parte degli Enti pubblici soci.

8.4. Uni.Rimini S.p.A. società consortile per l'Università nel Riminese

8.4.1. L'Ente, nei piani in esame, prevede il mantenimento senza interventi della Società Uni.Rimini S.p.A. consortile partecipata direttamente (25,48 per cento) e indirettamente tramite I.E.G. S.p.A. (1,34 per cento), riconfermando le valutazioni compiute nei precedenti provvedimenti di ricognizione. Si tratta di una società a partecipazione pubblica minoritaria che raggruppa soggetti pubblici della provincia di Rimini e privati. Da una recente visura camerale la Società risulta detenere 174.250 azioni proprie per un valore di 88.867,50 euro, il Comune di Rimini con 400.000 azioni è il socio di maggioranza relativa.

8.4.2. Secondo quanto indicato nello statuto, la Società costituisce un "organizzazione comune tra i soci per lo svolgimento, in condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, di azioni preordinate allo sviluppo dell'università, della ricerca scientifica e del sistema della formazione ed istruzione superiore nel territorio riminese, nel preciso presupposto dei relativi importanti effetti sull'economia e lo sviluppo locali in termini di crescita della produttività, di internazionalizzazione e di innovazione." L'Ente riferisce come tale attività, che ha contribuito alla nascita allo sviluppo e al consolidamento dell'università nel riminese, e indirettamente allo sviluppo economico e sociale del territorio non potrebbe essere svolta esclusivamente da privati, senza la compartecipazione pubblica a causa della mancanza di redditività e sia quindi riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale di cui all'art. 4, c. 2, lett. a), del T.U.S.P.. L'equilibrio economico della società è garantito dai contributi consortili versati dai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Il Comune evidenzia che nell'ultimo quinquennio l'importo dei contributi è stato di circa 1.005.000 annui di cui 256.000 euro a proprio carico.

8.4.3. La Società rispetta tutti gli altri parametri di cui all'art. 20, c. 2, del T.U.S.P., circa eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento (di cui alla lett. f) del c. 2, si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 7.

8.5. Lepida S.c.p.a.

8.5.1 Con riferimento a Lepida S.c.p.a., partecipata con una quota dello 0,0014 per cento l'Ente opta per il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione. Nei provvedimenti in esame il Comune evidenzia come l'attività svolta di realizzazione e gestione della rete regionale di connessione telematica a banda larga tra le pubbliche amministrazioni e tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, sia qualificabile come "attività strumentale" ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. d), del T.U.S.P. Inoltre, i servizi di connettività per i cittadini e la gestione delle prenotazioni di prestazioni sanitarie, costituiscono servizi di interesse generale ai sensi del c. 2, lett. a), del T.U.S.P.

8.5.2. Attualmente la Società, che opera in conformità al modello *in house providing*, è partecipata dalla Regione con una quota, nettamente maggioritaria, superiore al 90 per cento e per la parte residua da tutti i comuni e le province dell'Emilia-Romagna oltre ad altre amministrazioni pubbliche per un totale di oltre 450 soci. Il controllo analogo congiunto è esercitato tramite un organismo di controllo denominato "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" istituito e disciplinato dalla convenzione quadro stipulata dai soci.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla disamina svolta nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2022 (deliberazione n. 93/2023/PARI), nonché alle precedenti relazioni.

8.6. Riminiterme S.p.A.

8.6.1. Riminiterme S.p.A. (di seguito anche RT) è una società a capitale pubblico maggioritario controllata dal Comune di Rimini con una partecipazione diretta del 77,67 per cento e una partecipazione indiretta, tramite RH, del 5 per cento⁴. Riminiterme S.p.A a sua volta controlla con una partecipazione totalitaria la società Riminiterme Sviluppo S.r.l. (di seguito anche RTS).

Ai sensi dell'art. 4.1 dello statuto, RT ha per oggetto sociale "la gestione di stabilimenti termali, di talassoterapia e balneari, di centri per il benessere e la

⁴ Dalla visura camerale estratta tramite la piattaforma Telemaco non risulta la partecipazione di RH mentre al Comune di Rimini viene attribuita una quota dell'82,67 per cento pari alla somma delle due. A seguito di contatti informali con l'Amministrazione è emerso che l'errata rappresentazione in visura camerale dipende, presumibilmente, da problemi della C.C.I.A.A., già verificatisi in passato anche con riferimento ad altre società partecipate dal Comune che si è già attivato per risolvere il problema.

salute della persona, di centri per il fitness e la pratica sportiva, di alberghi e residenze per il soggiorno, di agenzie e strutture per l'accoglienza e l'intrattenimento degli ospiti, di case di cura e riposo di carattere sanitario o residenziale. La Società potrà inoltre essere affidataria di servizi pubblici locali inerenti la cura della salute e del benessere psicofisico della persona".

Riferisce l'Ente che la Società è concessionaria dal demanio marittimo, fino al 12 settembre 2031, dello stabilimento termale denominato talassoterapico "in cui svolge attività termale "classica" - con lo sfruttamento della fonte termale denominata "Miramare", poste nelle immediate vicinanze - e "talassoterapica" - ovvero di "terme con acqua di mare" prelevata dal mare Adriatico ad essa antistante". Tramite RTS è proprietaria, dal 2003 "della limitrofa ex colonia marina (attualmente fatiscente) 'Novarese', con la relativa ampia area scoperta di pertinenza - in località Miramare, vicino al confine con il Comune di Riccione - a cui il Comune, sulla base di apposito 'contratto di programma' del 1999 (con durata di 99 anni), ha affidato la gestione dei servizi di talassoterapia, qualificandoli (nel contratto) come servizi pubblici".

8.6.2. In ordine alla sussistenza dei requisiti posti dall'art. 20 del T.U.S.P. nei piani in esame il Comune non si discosta dalle valutazioni formulate nei precedenti rappresentando che l'attività svolta dalla società "pur contribuendo certamente allo sviluppo economico del territorio riminese" e pertanto "non risultando incoerente con gli scopi istituzionali del Comune", non soddisfa i requisiti di cui all'art.4 del T.U.S.P.

Inoltre, la società, non avendo per oggetto la gestione di un servizio d'interesse generale ed avendo prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti rientra nell'obbligo di razionalizzazione periodica previsto dall'art. 20, c. 2, lett. e), del D.Lgs. n.175/2016.

8.6.3 Si riporta di seguito una sintetica ricostruzione delle principali vicende che hanno interessato RT fino a dicembre 2020 già esaminate dalla Sezione nella precedente deliberazione n.10/2021/VSGO.

Il Comune di Rimini, fin dal 2004, si è attivato per la privatizzazione della società e, in data 26 ottobre 2005, ha ceduto a Coopsette soc. coop a.r.l., aggiudicatario della relativa procedura ad evidenza pubblica, 7.862.694 azioni pari al 94,13 per cento del capitale sociale di Riminiterme S.p.A. (conservando una quota del 5 per cento) al prezzo di vendita di 9 mln di euro. Il contratto poneva a carico dell'acquirente l'obbligo di realizzare, entro il 31 dicembre 2012, un consistente programma di investimenti di riqualificazione dei beni e delle aree di proprietà della società (Piano industriale migliorativo per il polo del benessere

e della salute) presentato dall'acquirente stesso all'atto della partecipazione alla predetta procedura.

A fronte della mancata realizzazione del progetto entro il termine indicato, il Comune ha attivato la clausola arbitrale espressamente prevista dal contratto di cessione delle azioni. Nelle more della conclusione del procedimento Coopsette soc. coop a.r.l. veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e il Commissario liquidatore comunicava al Collegio arbitrale che non intendeva subentrare nell'arbitrato. Dopo una lunga serie di rinvii delle relative udienze l'arbitrato è stato sospeso e la controversia definita transattivamente.

L'atto di transazione approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 29 maggio 2018, ha previsto la cessione da Coopsette al Comune di Rimini di n. 6.487.694 azioni pari al 77,67 per cento del capitale sociale di RT per l'importo di 4.500.000 euro. Dalla deliberazione risulta che il valore della partecipazione era stato stimato dai consulenti dell'Ente in 8.971.000 euro con una minore spesa pari a 4.471.000 corrispondente ad una parte del danno richiesto dal Comune per la mancata realizzazione del progetto originariamente previsto. L'Ente ha riacquisito solo una parte delle azioni trasferite nel 2005 in quanto 1.375.000 azioni pari al 16,46 per cento del capitale sociale erano state cedute nel 2011 da Coopsette a Hidra S.r.l.

Il provvedimento di ricognizione ordinaria del 2019 prevedeva la vendita, entro il 2021, dell'intera partecipazione ad un soggetto privato da individuarsi tramite procedura ad evidenza pubblica. In data 31 luglio 2020 il Comune ha pubblicato sul proprio sito internet l'avviso per la raccolta di "manifestazioni d'interesse" all'acquisto dell'82,67 per cento del capitale sociale di RT o, in alternativa, del 100 per cento di RTS con l'obiettivo di acquisire elementi informativi sul mercato potenziale per poter poi predisporre un bando di selezione del miglior acquirente con procedura ad evidenza pubblica. L'Ente ha riferito che, entro il termine di scadenza aveva risposto unicamente la Società Renco Valore S.r.l. dichiarandosi interessata all'acquisto dell'intera partecipazione in Rimiterme Sviluppo S.r.l. al prezzo di 4.000.000 di euro previa liberazione dal debito di questa nei confronti della controllante (RT) pari a 8.077.109 euro al 31 dicembre 2020. Il progetto presentato dal proponente era circoscritto alla riqualificazione della sola parte immobiliare "ex colonia Novarese" tramite la realizzazione di un "polo del benessere e dello spettacolo, costituito da un albergo 4 stelle o 4 stelle superiore (con alcune funzioni connesse al benessere) nell'edificio già esistente (la "ex colonia" vera e propria) e da un nuovo realizzando auditorium-teatro nel relativo terreno di pertinenza".

La cessione delle quote di RTS è stata approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 17 giugno 2021 e successivamente, in data 2 luglio 2021, dall'Assemblea ordinaria dei soci della controllante. L'operazione è stata inserita nel "Piano di riqualificazione e di sviluppo aziendale complessivo 2021-2031" elaborato, su impulso del socio di maggioranza, da RT che ha previsto la vendita dell'intera partecipazione societaria detenuta in RTS ad un acquirente "privato" selezionato con procedura competitiva ad evidenza pubblica che entro un triennio avrebbe dovuto trasformare "la "ex Colonia Novarese" (comprensiva di fabbricato e di relativo ampio terreno di pertinenza) nel nuovo "polo del benessere e dello spettacolo", [...] da integrare sinergicamente con l'attività termale svolta da RT nell'antistante fabbricato "Talassoterapico" [...] da riqualificare anch'esso, ad opera della stessa RT", con parte delle risorse derivanti dalla vendita della partecipazione attualmente detenuta in RTS. Il perfezionamento dell'iter amministrativo relativo all'avvio del predetto piano ha comportato, fra l'altro, la modifica del precedente accordo di programma fra il Comune e la Provincia di Rimini denominato "Il Polo del benessere in località Miramare nel Comune di Rimini".

Il Comune prefigurava, in seguito alla vendita di RTS e alla definizione dell'assetto di RT, la cessione dell'intera quota di partecipazione pari all'87,67 per cento entro il primo semestre del 2022.

8.6.4 Al riguardo il piano di razionalizzazione periodica 2021 delineava due diverse ipotesi. In caso esito positivo della dismissione delle quote di RTS da parte di RT di cui sopra:

- realizzazione, da parte della stessa RTS - entro 3 anni dalla privatizzazione della parte del "polo del benessere e dello spettacolo" di competenza di RTS, inerente alla "ex colonia Novarese" (albergo) e al relativo terreno di pertinenza (teatro-auditorium);
- nel primo semestre 2022 estinzione, da parte di RT, dei propri mutui con le risorse ricavate dalla dismissione della controllata RTS e avvio della parte del "polo del benessere e dello spettacolo" di competenza di RT stessa;
- nel secondo semestre 2022 cessione da parte del Comune e di Rimini holding delle proprie azioni di RT.

In caso di esito negativo della procedura di dismissione delle quote di RTS da parte della controllante (ipotesi che si è effettivamente verificata dal momento che, a gennaio 2022, è andata deserta anche la seconda procedura ad evidenza pubblica per la vendita dell'intera quota di partecipazione detenuta nella Società

Riminiterme Sviluppo S.r.l.) il Comune evidenziava la necessità di procedere, nell'immediato (primo semestre 2022), da parte di RT alla ristrutturazione dei propri debiti con i tre istituti di credito che l'hanno finora finanziata, "mediante un nuovo accordo con esse, senza 'soccorso finanziario' da parte dei propri soci, ma, possibilmente, previo (o contestualmente ad un) allungamento dell'attuale termine (12/09/2031) della concessione demaniale marittima attualmente esistente a favore di RT, per consentire un allungamento del periodo di ammortamento dei relativi mutui".

Il Comune inoltre prospettava l'individuazione e la successiva attuazione di un nuovo possibile progetto di privatizzazione di RT e, eventualmente, attraverso di essa, anche di RTS.

Il Comune conclude la propria analisi, nel piano di razionalizzazione 2022, optando per la dismissione da avviare nel 2023 con completamento nel 2024 della partecipazione con procedura ad evidenza pubblica "sulla base di un nuovo possibile progetto di privatizzazione integrale (di RT e - eventualmente anche attraverso di essa - di RTS, con incasso, a titolo di prezzo di vendita, di un importo attualmente difficilmente stimabile) e di riqualificazione territoriale (dell'area degradata di Miramare), presumibilmente ed auspicabilmente da definire (anche attraverso l'approfondimento delle varie manifestazioni di interesse ricevute dall'ente nel 2022 e in relazione a tutte le possibili funzioni consentite dalla pianificazione urbanistica)".

Non è ben chiaro, al riguardo, quanto le valutazioni in ordine alla tempistica della dismissione potessero (già allora) ritenersi fondate anche alla luce delle notevoli difficoltà incontrate in passato in relazione ai numerosi tentativi di dismissione già esperiti e alla complessità dell'operazione, come peraltro emerge chiaramente dall'ampia analisi svolta dal Comune medesimo nei piani in esame.

Sebbene non riguardi le annualità oggetto del presente esame, il Magistrato istruttore ha chiesto un aggiornamento in relazione al progetto di cui sopra.

Il Comune ha riferito che, accantonato per quanto più sopra rappresentato il progetto relativo al "polo del benessere e dello spettacolo", negli anni 2022 e 2023 sono pervenute ulteriori manifestazioni di interesse, da parte di imprenditori privati, all'acquisizione della "ex colonia Novarese" (e del relativo terreno di pertinenza, ad essa retrostante) "per realizzarvi strutture ricettive connesse al benessere, mentre quasi nessuno si è dimostrato interessato all'attività termale attualmente svolta da RT, né all'immobile (talassoterapico) in cui essa viene

svolta (né singolarmente considerati, né 'in potenziale sinergia' con la retrostante 'ex colonia Novarese')".

Nel 2023 il Comune ha definito un progetto di privatizzazione integrale (di RT e - eventualmente anche attraverso di essa - di RTS) e di riqualificazione territoriale (dell'area degradata di Miramare") che, con l'intervento di un soggetto privato, prevede:

- a) "il trasferimento delle attuali funzioni termali e del benessere dal Talassoterapico alla "ex colonia Novarese" e/o al relativo terreno di pertinenza, con conseguente demolizione del Talassoterapico e trasformazione della relativa attuale area di sedime in spiaggia;
- b) in subordine rispetto a quanto indicato alla precedente lettera "a", la riqualificazione (almeno) della "ex colonia Novarese", anche disgiuntamente ed a prescindere dall'eventuale (pur auspicata) demolizione e/o riqualificazione del Talassoterapico".

Riferisce l'Ente che tale progetto richiede la modifica dello strumento urbanistico attuale che non consente la riqualificazione di uno solo dei due immobili prospettando due diverse modalità. In relazione alle tempistiche rappresenta che prevede di concludere nel 2024 il percorso per identificare la modifica dello strumento urbanistico che possa incontrare il gradimento del mercato in vista della successiva privatizzazione, di approvare o avviare nel 2025 la modifica dello strumento urbanistico, di realizzare, nel 2025 o nel 2026 la privatizzazione dei beni stessi (con procedure ad evidenza pubblica).

8.6.5 Per quanto concerne la situazione economico finanziaria della società, profili di criticità erano emersi già nel 2018 come rappresentato anche nella Nota integrativa al bilancio "nell'esercizio 2018 la Società ha sottoscritto l'accordo in attuazione del piano di risanamento ex art. 67 L.F. della Società, con gli istituti di credito Rimini Banca, B.P.E.R., Carim spa (ora Crédit Agricole). Il Piano di Risanamento Finanziario ex art. 67 L.F. prevede il consolidamento e rimborso del debito mediante stipula, avvenuta in data 29 maggio 2018, di mutui ipotecari per un importo complessivo di euro 3.170.000 scadenti in data 31 dicembre 2030 e il mantenimento di linee di credito a BT che alla data odierna ammontano ad euro 260.000 con scadenza a revoca; l'ipoteca è stata concessa dalla controllata Riminiterme Sviluppo srl, quale terzo datore firmatario dell'accordo, sull'immobile denominato Colonia Novarese per un importo di euro 6.340.000".

La situazione economico finanziaria ha subito, come facilmente intuibile, un ulteriore peggioramento a partire dal 2020 per effetto della sospensione/limitazione dell'attività della società dovuta ai provvedimenti

normativi di contenimento della pandemia da Covid-19.

Nel secondo trimestre 2022, a seguito dell'esito negativo del progetto di privatizzazione di cui al punto precedente, la Società si è trovata ad affrontare una grave crisi di liquidità che ha sollevato dubbi sulla continuità aziendale e ha portato l'amministratore unico a richiedere "senza ottenerlo, 'soccorso finanziario' al Comune di Rimini e a posticipare al mese di luglio 2022 la predisposizione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 2021". Il Comune, nel piano 2021, svolge un'accurata analisi circa le "condizioni ostative" di carattere normativo e sostanziale all'intervento finanziario dell'Ente e di RH a favore della partecipata in esame.

Il Comune evidenzia, nel piano 2022, che i "dubbi circa la continuità aziendale sono stati poi superati anche grazie al sopravvenuto (in luglio 2022) incremento - con effetto retroattivo dall'01/01/2022, ma valido anche per gli anni futuri - delle tariffe dei servizi resi dalla società nell'ambito del S.S.N., che ha comportato, dall'anno 2022 in poi, una crescita annua di ricavi (ed anche di liquidità) [...]. Nonostante quanto sopra indicato, anche a causa dell'esplosione dei costi dell'energia elettrica e del gas, verificatasi nel 2022, la situazione finanziaria prospettica a breve termine della società rimane ancora oggi molto "delicata" (con prevista impossibilità di far fronte al pagamento integrale delle prossime rate di rimborso dei suddetti tre mutui), tanto che la stessa, in data 31/10/2022, ha proposto alle proprie tre banche mutuanti, entro il 31/12/2022, un'ulteriore (rispetto a quella precedente del 2018, sopra indicata) 'ristrutturazione' dei rispettivi mutui".

Nella nota integrativa al bilancio 2022 si legge che "la risposta degli istituti di credito è stata negativa e ha portato anche alla revoca degli scoperti concessi sui ccb necessari anche per ammortizzare le dinamiche finanziarie stagionali della gestione ordinaria della società".

Dal medesimo documento risulta che "in tale situazione complicata, Riminiterme s.p.a. ha potuto contare sulle prospettive e sull'impatto della aggiudicazione alla società (avvenuta nel mese di agosto 2022) del bando "Thalassà" emanato dal Comune di Rimini per l'erogazione di servizi di prevenzione socio-sanitaria in ambiente marino a persone fragili over 65" per un valore economico complessivo di 700.000 euro (70.000 euro nell'anno 2022, 350.000 euro nell'anno 2023 e 280.000 euro nell'anno 2024)".

Secondo quanto riferito dal Comune in sede istruttoria la società, per effetto dei provvedimenti normativi a favore delle imprese con sede legale nei territori colpiti dall'alluvione del 18 maggio 2023 ha potuto posticipare, a fine

piano ammortamento (2031), il pagamento della rata dei mutui originariamente in scadenza al 31/12/2023 e ritiene tornerà a conseguire un risultato di esercizio positivo negli esercizi 2023 e 2024.

Preso atto di quanto rappresentato dal Comune, la Sezione evidenzia che dal 2019 al 2022 il valore contabile della quota di capitale posseduta dall'Ente calcolata sul Patrimonio Netto risultante da bilancio è passata da 6.298.549,97 euro a 2.052.488,38 euro e che, seppure si registri un miglioramento nei risultati economico finanziari di breve periodo della società, in parte per effetto del citato bando comunale e in parte per effetto di provvedimenti di carattere straordinario e non ripetibile, le prospettive di più lungo periodo sono strettamente legate alle opzioni di razionalizzazione assunte dal Comune, opzioni che ancora, sulla base degli elementi forniti, anche in sede istruttoria, non appaiono chiaramente definite.

8.6.6 Nell'ambito della relazione sul governo societario che le società a controllo pubblico devono predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P., l'organo amministrativo di RT ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Gli indicatori elaborati per la relativa valutazione e misurazione evidenziavano nel 2020 valori negativi indicativi di una situazione di crisi, fortemente dipendenti da fatti eccezionali (contrazione dell'attività aziendale causata dalla pandemia da Covid-19), in considerazione di tali risultati il "piano di riqualificazione e sviluppo aziendale 2021-2031", secondo quanto puntualizzato dall'organo amministrativo, assumeva anche la valenza di provvedimento necessario ai sensi dell'art. 14, c. 2, del T.U.S.P. Detto piano, alla luce di quanto più sopra rappresentato, deve ritenersi definitivamente superato.

Nel 2021, la relazione sul governo societario, si limita ad una scarsa rappresentazione degli "indicatori già stabiliti dalla società stessa per la misurazione e la valutazione del 'rischio di crisi aziendale', alcuni ancora negativi, seppure in miglioramento rispetto all'anno precedente, senza alcuna ulteriore analisi o indicazione o valutazione conclusiva da parte dell'organo amministrativo.

Nel 2022 i medesimi indicatori, secondo quanto puntualizzato, evidenziano un miglioramento complessivo della società rispetto al 2021, e l'amministratore valuta che da essi non emerga alcun segnale di crisi aziendale. Preso atto di quanto riferito, la Sezione osserva che, seppure nell'ambito di un quadro generale che certamente evidenzia una situazione in ripresa rispetto alle annualità precedenti, alcuni indicatori restano ancora negativi e richiama le disposizioni del già citato art.14, c.2 del T.U.S.P. che impongono all'organo amministrativo,

qualora dai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art.6, c.2, del T.U.S.P. emergano uno o più indicatori di crisi, di adottare "senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

Nella relazione sul governo societario non sono indicati gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del c. 3 dell'art. 6 del T.U.S.P., né le ragioni della mancata adozione.

8.6.7 Dalle verifiche svolte non sono state rinvenute le rendicontazioni in merito al rispetto degli obiettivi sulle spese di funzionamento (art.19, c.5 T.U.S.P.). Si ricorda che, secondo gli indirizzi forniti dal Comune, la Società è tenuta a "dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto" di tale parametro. Si puntualizza al riguardo che dalla nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 risulta effettuata la rendicontazione degli obiettivi strategici (con una percentuale di raggiungimento del 44 per cento) e sul complesso delle spese di funzionamento che risultano non conseguiti. In relazione a questi ultimi il Comune nel medesimo documento da atto che "gli sforamenti sono motivati".

8.7 Riminiterme Sviluppo S.r.l.

8.7.1. Dal 2019, il Comune partecipa alla società Riminiterme Sviluppo S.r.l. con una quota dell'82,67 per cento attraverso Riminiterme S.p.A. che ne detiene l'intero capitale. Si tratta di una società immobiliare, costituita con lo scopo di acquisire da RT la ex colonia marina (fatiscente) "Novarese" - con la relativa ampia area scoperta di pertinenza - e di ristrutturarla integralmente. Si rinvia al punto precedente per la ricostruzione delle vicende societarie che hanno interessato la Società in questione. Il Comune evidenzia che "dalla fine del 2018 la 'ex colonia Novarese' è gravata da ipoteca volontaria, in quanto RTS ha aderito all'accordo di ristrutturazione dei debiti (con conversione dei debiti a breve termine in debiti a lungo termine - mutui ipotecari) stipulato, a fine 2018, dalla controllante RT con le tre banche che negli anni precedenti le avevano concesso finanziamenti a breve termine, garantendo tali mutui con concessione di ipoteca sull'immobile in questione.

8.7.2. Come evidenziato dal Comune stesso, la Società è soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica non rispettando i parametri di cui all'art.20, c. 2, lettere a), b), d) ed e), del T.U.S.P.

L'attività svolta non è riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P. La Società risulta priva di dipendenti, inoltre, nel periodo 2019-2021 ha conseguito un fatturato medio (2.922 euro) nettamente inferiore al valore prescritto dall'art. 20, c. 2, lett. d), pari a un milione di euro e, da ultimo, ha fatto registrare in tutti gli esercizi finanziari considerati nei piani in esame (dal 2016 al 2019) ma anche in precedenza, risultati costantemente negativi. Il Comune di Rimini segnala che RTS è "stata praticamente in stato di 'immobilismo' dal 2011 fino al 27/11/2020 [...] la Società non ha quindi alcun ricavo (fatta eccezione - in alcuni anni - per alcuni ricavi da locazione dell'area di pertinenza della ex colonia Novarese" ad alcuni soggetti che vi organizzano, talvolta, alcuni eventi), mentre sostiene i normali costi della propria "esistenza in vita" e quindi, dal punto di vista economico, ha sempre generato perdite di esercizio [...] che sono state sempre coperte con le sopravvenienze attive annualmente generate dalla rinuncia (da parte della controllante-creditrice RT) al rimborso del proprio credito di finanziamento per importo uguale a quello della perdita di ogni singolo esercizio e si prevede che genererà perdite anche in futuro, almeno fino a quando non avrà attuato il nuovo progetto di valorizzazione del proprio unico bene.

Per quanto concerne i risultati negativi emersi negli esercizi 2021 e 2022 la società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art.6, c. 1 del D.L. n.23/2020 da ultimo modificato dall'art.3, c.9 del D.L. n. 198/2022 che ha disposto la sterilizzazione degli effetti del conseguimento di perdite rilevati prevedendo che "non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4, e 2545-duodecies del Codice civile"

In merito si osserva che l'art.6, c. 2 del D.L. n.23/2020 citato individua un termine (il quinto esercizio successivo) entro cui la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, c. secondo, e 2482-bis, c. quarto, del Codice civile.

La Società risulta avere un patrimonio netto negativo pari a (-34.823 euro nel 2021 e a -73.061 euro nel 2022).

Dalla relazione sul governo societario predisposta ai sensi dell'art.6, c.2. del T.U.S.P. nel 2021 risulta che l'organo amministrativo ha effettuato "un costante monitoraggio sul mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della società, volto a prevenire il rischio di crisi aziendale. Come precisato in premessa, la Società ha sottoscritto l'accordo finanziario stipulato dalla controllante Riminiterme Spa con gli istituti di credito Carim spa (ora Crédit

Agricole), BPER e Rimini Banca, in attuazione del piano di risanamento ex art. 67 L.F. elaborato dalla medesima società controllante. In tale ambito il socio si è impegnato a mantenere il finanziamento alla Rimini Terme Sviluppo fino alla dismissione degli immobili da parte della Società e, nel predetto Piano, ha previsto di fornire annualmente alla Società il sostegno finanziario per le spese correnti. Il rispetto di tali impegni è necessario per garantire l'equilibrio finanziario della società". Analoghe argomentazioni sono contenute nella relazione 2022.

8.7.3 Si rinvia al paragrafo precedente per l'analisi dell'operazione di dismissione della partecipazione.

8.7.4 La Società è priva di sito istituzionale deve di conseguenza rilevarsi il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art.22 del T.U.S.P.

8.7.5 Dalla rendicontazione degli obiettivi strategici e sul complesso delle spese di funzionamento al 31 dicembre 2021 (come risultante dalla nota di aggiornamento al DUP 2023-2025) risulta come la Società abbia effettuato le rendicontazioni richieste evidenziando una media del 33 per cento di raggiungimento degli obiettivi strategici e il mancato conseguimento degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento. In relazione a questi ultimi il Comune nel medesimo documento da atto che "gli sforamenti sono motivati".

8.8 Consorzio del circuito termale dell'Emilia-Romagna – COTER S.r.l.

Il Comune partecipa a COTER S.r.l. con una quota dell'1,41 per cento attraverso Riminiterme S.p.A. Riferisce il Comune che "la Società, costituita nel 1989, "associa" tutte le attuali 18 imprese termali (tra le quali anche "Riminiterme S.p.A.") della Regione Emilia-Romagna (che gestiscono complessivamente 24 centri termali), al fine di promuoverne le attività".

Come evidenziato dal Comune stesso la Società è soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica non rispettando i parametri di cui all'art.20, c. 2, lett. a), b), d) del T.U.S.P. e ne prevede la dismissione in connessione con la dismissione della partecipazione in Riminiterme S.p.A.

8.9. Anthea S.r.l.

8.9.1. Anthea S.r.l. è partecipata indirettamente tramite Rimini Holding S.p.A. con una quota del 99,98 per cento, la compagine sociale è composta anche dai Comuni di Bellaria-Igea Marina, Santarcangelo di Romagna e Morciano di Romagna con una quota dello 0,0066 per cento ciascuno. La Società, a partecipazione pubblica totalitaria, opera secondo il modello *in house providing*, ai sensi dell'art. 5, c. 1, e dell'art. 16 del T.U.S.P. e gestisce i servizi affidati dagli

enti soci qualificati nei piani in esame come "strumentali" (manutenzione delle strade e del verde pubblico, lotta antiparassitaria, servizi cimiteriali e gestione degli immobili comunali). L'attività svolta rispetta il parametro di cui all'art. 4, c. 2, lett. d) del T.U.S.P.

Il Comune di Rimini opta per il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

8.9.2 La Società rispetta tutti gli altri parametri di cui all'art. 20, c. 2, del T.U.S.P., circa eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento (di cui alla lett. f del c. 2), si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 7.

8.9.3. In relazione agli obiettivi sulle spese di funzionamento di cui all'art.19, c.5 del T.U.S.P. la Sezione, con precedente deliberazione n.10/2022/VSGO aveva già evidenziato negli esercizi 2017 e nel 2018 uno scostamento rispetto agli obiettivi assegnati (motivato dal mancato adeguamento dei canoni in rapporto alle attività svolte e da "attività straordinarie" assegnate nell'esercizio 2018) e nell'esercizio 2020 (motivato dallo "svolgimento di attività straordinarie ricevute nel corso dell'esercizio 2020 che presentano marginalità insufficienti a coprire le spese generali effettive" e analogamente a quanto si è verificato negli esercizi precedenti allo "svolgimento delle attività ordinarie non coperte adeguatamente dai canoni che non risultano aggiornati" in rapporto agli incrementi del "patrimonio in affidamento ed agli standard prestazionali garantiti, e quindi non in grado di coprire adeguatamente i costi fissi specifici e quelli di struttura". A tali cause di ordine gestionale si sono aggiunti gli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria).

Per il 2021 gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento sono stati individuati in termini di incidenza del totale dei costi di cui all'aggregato B del conto economico (al netto dei costi relativi alle c.d. "prestazioni extra-canone", dei costi per ammortamenti e svalutazioni e dei canoni di leasing e con i costi per il personale assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) sul valore della produzione raffrontati ad analogo indice calcolato sulla media del triennio precedente. La relazione sulla gestione in sede di rendicontazione evidenzia una differenza negativa pari a 2,7 punti percentuali rispetto al parametro di riferimento riconducibile a motivazioni sostanzialmente identiche a quelle più sopra rappresentate. La criticità risulta superata nel 2022.

La Società fa registrare nel triennio 2020-2022 un sostanziale conseguimento degli obiettivi strategici con limitate eccezioni nel 2021.

8.10. Amir Onoranze Funebri S.r.l.

8.10.1 Amir Onoranze Funebri S.r.l. è controllata dal socio unico Anthea S.r.l. a sua volta controllata da Rimini Holding S.r.l. costituisce, pertanto, per il Comune di Rimini una partecipata di terzo livello controllata con una quota del 99,99 per cento.

8.10.2. All'esito di entrambe le ricognizioni, il Comune prevede il mantenimento della Società nonostante l'attività esercitata sia, per la parte commerciale (onoranze funebri), apparentemente non riconducibile a quelle consentite dall'art.4 del T.U.S.P. Tale scelta viene motivata con riferimento alla funzione di interesse generale svolta in termini di regolazione del mercato con positivi effetti sugli utenti in termini di contenimento dei prezzi e in generale di limitazione all'affermarsi di pratiche commerciali scorrette. Inoltre "surroga il Comune nell'organizzazione (obbligatoria in base alle disposizioni della L.R.E.R.19/2004 e del vigente 'regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria' - articolo 6, punto 8) dei servizi funebri per gli indigenti (che il Comune dovrebbe altrimenti garantire con una propria struttura interna, o comunque con oneri a proprio carico).

8.10.3 La Società rispetta tutti gli altri parametri di cui all'art. 20, c. 2, del T.U.S.P., circa eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento (di cui alla lett. f), si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 7.

8.10.4 Per quanto concerne gli obiettivi sulle spese di funzionamento di cui all'art.19, c.5 del T.U.S.P. assegnati in termini di rapporto fra valore della produzione e costi della produzione⁵ la relazione sulla gestione dell'esercizio 2021 evidenzia uno scostamento di 7,6 punti percentuali rispetto al valore soglia di riferimento (rapporto fra valore della produzione e costi della produzione calcolati come media dei valori risultanti dai bilanci del triennio precedente approvati all'inizio dell'esercizio, nel caso specifico 2017-2019) riconducibile ad una contrazione del valore della produzione e a una "maggiore incidenza dei costi variabili di produzione dei servizi (causati dall'aumento dei costi delle materie prime) che non è stato possibile recuperare aumentando i prezzi di vendita".

Un leggero scostamento (1,6 punti percentuali) rispetto al parametro di riferimento si registra anche nel 2022 motivato da una maggiore incidenza dei costi variabili di produzione dei servizi che non è stato possibile compensare con un incremento dei costi di vendita "per non compromettere la competitività commerciale".

⁵ Voce "B" - del "conto economico" inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "ammortamenti e svalutazioni" e dei canoni di leasing e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali.

8.11. Amir S.p.A.

8.11.1. Con riguardo ad Amir S.p.A. partecipata indirettamente, tramite la holding comunale, con una quota del 75,30 per cento, l'Ente già in sede di ricognizione straordinaria, ne aveva previsto la razionalizzazione ricorrendo i presupposti di cui all'art.20, c. 2, lett. c), del T.U.S.P. (svolgimento di attività similari o analoghe a quelle svolte da altre partecipate). Nel caso specifico l'altra partecipata risulta essere Romagna acque – Società delle fonti S.p.A., il Comune aveva riferito di voler procedere alla scissione parziale proporzionale a favore di Romagna acque del ramo d'azienda relativo alla gestione delle reti idriche e alla successiva liquidazione della società nell'ambito del cosiddetto "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna". L'Ente afferma che la Società non ricade in nessuna delle altre ipotesi specifiche di cui all'art.20, c.2 del T.U.S.P. Circa eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento (di cui alla lett. f), si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 7.

8.11.2. Nei provvedimenti in esame viene riconfermata la decisione precedentemente assunta pur dando atto della complessità dell'operazione che coinvolge non solo il Comune di Rimini e Amir S.p.A. ma anche le altre quattro società patrimoniali del servizio idrico che operano nel bacino romagnolo (Sis S.p.A. per parte della Provincia di Rimini, Unica Reti S.p.A. per la Provincia di Forlì-Cesena, Team S.p.A. per l'area di Faenza e Lugo e Ravenna holding per l'area di Ravenna). In sede istruttoria la Sezione ha richiesto aggiornamenti in merito allo stato di attuazione del predetto progetto, l'Ente ha riferito che nei primi mesi del 2024 l'organo di coordinamento dei soci di Romagna acque s.d.f. S.p.A. dovrebbe approvare formalmente le condizioni poste dall'Ente per dar corso all'operazione pur con alcune precisazioni dettagliatamente rappresentate.

8.11.3. Il Comune, come già indicato nei precedenti provvedimenti di ricognizione, segnala infine che, se risultasse non attuabile il progetto di costituire un'unica società proprietaria dei beni del ciclo idrico integrato nel territorio della Romagna, la soluzione alternativa di razionalizzazione vedrebbe la fusione per incorporazione di Amir S.p.A. in P.M.R. S.r.l. (società patrimoniale che gestisce i beni del trasporto pubblico locale).

8.11.4 In relazione al rispetto degli obiettivi sulle spese di funzionamento di cui all'art.19, c.5 per il triennio 2020-2022 Amir S.p.A. fa registrare il superamento del valore soglia di riferimento nell'esercizio 2020 in ragione, secondo quanto riferito, di "costi straordinari non prevedibili", mentre nelle altre due annualità considerate risulta il rispetto dell'obiettivo assegnato.

Dalla rendicontazione degli obiettivi strategici per il medesimo periodo si

rilevano casi di non pieno conseguimento seppure con percentuali di raggiungimento degli stessi superiore al 50 per cento nella quasi totalità dei casi.

8.11.5 Per quanto concerne il provvedimento con cui sono stabiliti criteri e modalità per il reclutamento del personale ai sensi dell'art.19, c.2 del D.Lgs. n. 175/2016 il Comune ha riferito che la Società si è dotata, già da tempo, di un "Regolamento per il reclutamento del personale e conferimento di incarichi", pubblicato sul relativo sito internet. Da ricerche svolte sul sito è emerso che nella sezione trasparenza risulta pubblicato tale regolamento approvato con determinazione dell'amministratore unico n.3 del 19 giugno 2013 ai sensi dell'art.18, c.2 del D.L. n. 112/2008.

8.11.6. La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2 che nel 2021 e nel 2022 (come per i due esercizi precedenti) evidenzia come eventuali criticità potrebbero derivare unicamente dalla mancata percezione dei canoni di affitto d'azienda "nei tempi e nei modi previsti". L'organo amministrativo riferisce che "tali elementi sono alla base della programmazione finanziaria utile allo svolgimento delle attività di investimento che la società continua ad eseguire sugli impianti e sui beni del SII da onorare con normali mezzi di pagamento." Nella relazione sul governo societario l'organo amministrativo precisa, inoltre, che "Al fine di assicurare il regolare afflusso finanziario derivante dai canoni la società adotta i seguenti comportamenti:

1. mantiene monitorate tutte le scadenze previste per l'incasso dei canoni sia di locazione immobiliare che di affitto d'azienda;
2. notifica anticipatamente la scadenza di pagamento delle rate del canone mediante comunicazione tracciata (PEC) con particolare riguardo, data la rilevanza, alle somme dovute dal gestore.

Inoltre, al fine di scongiurare qualunque problema conseguente all'eventuale prolungarsi dei ritardi di pagamento dei canoni da parte del gestore, sono state mantenute attive linee di credito con istituti bancari di importo proporzionale ad almeno una rata di canone."

8.12. Centro Agro-Alimentare Riminese - C.A.A.R. S.p.A. consortile

8.12.1. Con riferimento alla partecipazione indiretta, tramite Rimini Holding S.p.A., nella società Centro Agro-Alimentare Riminese S.p.A. consortile (di seguito anche C.A.A.R.), pari al 59,31 per cento, se ne prevede il mantenimento senza interventi. La Società che ha per oggetto sociale prevalente la costruzione (già realizzata) e gestione del Centro agro-alimentare riminese, attraverso la

locazione di spazi commerciali alle imprese che operano presso il centro stesso e la fornitura, alle medesime, di numerosi servizi connessi, è stata costituita in applicazione della disciplina regionale di gestione dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso (L.R. n.1/1998).

Riferisce il Comune che l'ipotesi di aggregazione "volontaria, non obbligatoria" della Società con una o più delle altre tre società di gestione dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso della Regione Emilia-Romagna, di cui si era trattato in sede di esame dei piani 2018-2020 è stata definitivamente accantonata. Al riguardo la Regione (che è parte della compagine sociale con una quota dell'11,08 per cento) ha puntualizzato che, "avendo riscontrato l'assenza delle condizioni necessarie per procedere all'aggregazione, ha deciso di puntare unitamente ai Centri in parola sullo strumento della Rete d'impresa con l'esplicito intendimento, però, di valutare in prospettiva di realizzare il progetto di aggregazione" (deliberazione n. 93/2023/PARI).

8.12.2 La Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, del T.U.S.P., circa eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento (di cui alla lett. f), si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 7.

8.12.3 La verifica sul rispetto della disciplina di cui all'art.11, c.6 e 7 del T.U.S.P. (quantificazione dei compensi attribuiti agli organi amministrativi delle società a controllo pubblico) svolta in occasione del precedente esame della Sezione sul piano dell'Ente (deliberazione n.10/2022/VSGO) aveva evidenziato alcune criticità. In sintesi, la trasmissione ai sensi del citato art.11 del verbale dell'assemblea dei soci del 9 maggio 2019 di nomina del nuovo organo amministrativo ha dato luogo all'invio di una nota da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, Struttura per l'indirizzo, il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione del T.U.S.P., pervenuta, per conoscenza, anche alla Sezione con l'invito, rivolto alla Società e alle amministrazioni socie, a verificare la rispondenza dei compensi deliberati alle prescrizioni di cui all'art. 11, c. 7, del T.U.S.P., anche in riferimento all'orientamento relativo al rispetto del limite ai compensi degli amministratori adottato dalla Struttura in data 10 giugno 2019. In risposta l'Amministratore unico della controllante Rimini Holding S.p.A. ha sostenuto che la norma limitativa dei compensi non era applicabile alla società ma, anche in caso contrario, la Società sarebbe stata comunque autorizzata a discostarsi dall'orientamento in questione (almeno fino alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione), essendo intervenuto successivamente all'assemblea dei soci che ha nominato gli amministratori in carica (il costo annuo dell'organo amministrativo risultava,

seppure di poco, superiore al limite previsto dalla disciplina vigente).

L'art.11 c.6 del T.U.S.P. rinvia ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che dovrebbe definire appositi indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce di classificazione delle società e, per ciascuna fascia, il limite massimo dei compensi da corrispondere agli amministratori. Fino all'emanazione del decreto, ai sensi del dell'art. 11, c. 7, del T.U.S.P. resteranno in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, c. 4, del D.L. n. 95/2012, secondo cui "il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013". Il descritto regime transitorio da applicarsi nelle more dell'emanazione del decreto, che non è stato ancora adottato, ha determinato numerosi dubbi interpretativi. La Sezione ha già avuto modo di osservare come, anche per effetto delle abrogazioni disposte dal T.U.S.P., le norme risultano disorganiche e di non semplice applicazione. Per quanto rileva ai fini della Società in questione si ricorda che l'art.4, c.4, prima delle modifiche abrogative disposte dall'art. 28, c. 1, lett. o) e p), del T.U.S.P., trovava applicazione esclusivamente nei confronti delle controllate pubbliche il cui fatturato 2011 derivava da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni per oltre il 90 per cento. In merito alle valutazioni espresse dall'Amministratore unico di RH che nelle memorie prodotte evidenziava, fra l'altro, come C.A.A.R. non fosse da assoggettarsi alla disciplina in questione in quanto non possedeva tale requisito la Sezione ha argomentato che il rinvio all'art. 4, c. 4, del D.L. n. 95/2012 deve ritenersi "circoscritto unicamente al parametro di determinazione del compenso previsto dalla previgente disciplina, senza che rilevi l'originaria distinzione soggettiva tra il c. 4 ed il c. 5 del più volte citato art 4." (Cfr. Sez. cont. Liguria deliberazione n. 29/2020/PAR).

La Sezione ha, concluso la propria analisi affermando che le disposizioni di cui al citato art.11, c.6 e 7 sono pienamente applicabili al Centro Agro-Alimentare Riminese S.p.A., "non rilevando in alcun modo la circostanza che l'Orientamento citato, finalizzato esclusivamente a supportare le amministrazioni nell'applicazione della stessa, sia stato adottato successivamente alla nomina dell'organo amministrativo" e sollecitando l'Ente a vigilare, affinché le proprie controllate adeguino i compensi degli amministratori al limite prescritto.

In riferimento ai rilievi di cui sopra nel Documento unitario 2022 il Comune conferma tutte le considerazioni già svolte dall'Amministratore unico di Rimini Holding S.p.A. e, a supporto delle proprie tesi, preliminarmente richiama la

sentenza n. 9883 del 14 luglio 2021, del T.A.R. Lazio intervenuta a seguito dell'impugnativa dell'orientamento della struttura di monitoraggio e controllo del MEF del 15 febbraio 2018 (adottato ai sensi dell'art. 15, c. 2, del T.U.S.P. in tema di controllo pubblico), proposta da nove società di gestione del servizio di trasporto pubblico locale (fra le quali Start Romagna S.p.A.) e dalla relativa associazione di categoria (ASSTRA). Secondo la prospettazione del Comune il giudice amministrativo avrebbe annullato la "valenza erga omnes" di detto orientamento e quindi di tutti gli altri incluso quello più sopra richiamato in tema di compensi agli organi amministrativi.

Premesso che detta pronuncia conclude per l'inammissibilità del ricorso in ragione della natura non vincolante e prescrittiva dell'atto impugnato, che, come tale, non ha prodotto alcun effetto sulle ricorrenti stesse (che avrebbero dovuto impugnare gli eventuali provvedimenti applicativi dell'orientamento medesimo), la stessa non appare particolarmente significativa ai fini della questione in esame. Gli orientamenti adottati adottato ai sensi dell'art. 15, c. 2, del T.U.S.P. non possono, come è ovvio, avere alcuna portata innovativa rispetto alle disposizioni normative ma si limitano a fornire un "ausilio" interpretativo alle amministrazioni interessate. Nel caso specifico gli obblighi in capo alla società C.A.A.R. derivano dal combinato disposto dei più volte citati art.11, c. 6 e 7 del T.U.S.P. e art. 4, c. 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012 (nel testo vigente).

Nonostante non riveda le proprie posizioni il Comune, nel Documento 2022 afferma che il presidente del precedente Cda si era "prudenzialmente autolimitato il compenso, in modo tale da far rispettare, all'intero organo amministrativo, il suddetto limite". Evidenzia infine che "anche il nuovo compenso attribuito dall'assemblea ordinaria dei soci del 29/04/2022 al nuovo organo amministrativo nominato, in tale data, per il triennio 2022-2024, è stato definito in un importo complessivamente rispettoso del suddetto limite", che pure continua a ritenere non applicabile alla società in questione.

8.12.4 Da ultimo la Sezione aveva rilevato il mancato conseguimento, da parte di C.A.A.R., in alcuni anni pregressi, degli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" ad essa attribuiti dal Comune invitando l'Ente "ad assumere le iniziative del caso affinché la società controllata rispetti gli obiettivi assegnati o, a riesaminare tali obiettivi in considerazione delle caratteristiche organizzative della stessa" (deliberazione n.10/2022/VSGO). In proposito l'Ente ha riferito di aver considerato condivisibile tali osservazioni con conseguente revisione degli obiettivi assegnati.

In particolare, a fronte di scostamenti che hanno continuato a manifestarsi

anche nell'esercizio 2022 il Comune, con decorrenza dall'esercizio 2023, ha modificato alcuni parametri per la verifica dei costi di funzionamento escludendo alcune voci che hanno determinato dette differenze negative; tra le altre le spese per servizi condominiali che, dai documenti esaminati, risultavano solo in parte (30 per cento) a carico della Società mentre per la differenza risultavano essere oggetto di rimborso da parte dei conduttori.

La Sezione prende atto delle attività messe in atto dal Comune e conferma che le osservazioni di cui sopra, nel pieno rispetto delle attribuzioni che il legislatore ha affidato a questa Corte, hanno avuto l'obiettivo (collaborativo) di richiamare l'Ente a svolgere puntuali valutazioni in merito all'accessibilità degli obiettivi assegnati o, di contro, ad intervenire nei casi di ripetuti mancato rispetto degli stessi come si è verificato per la Società in esame.

8.13. Rimini Congressi S.r.l.

8.13.1. Nei piani in esame l'Ente riferisce che Rimini Congressi S.r.l. (di seguito RC) era stata costituita come holding pura con "la finalità di coordinare e concertare" le azioni dei tre soci pubblici (Comune di Rimini - attraverso "Rimini Holding S.p.A." - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) nei settori fieristico e congressuale e, in particolare, di coordinarli nella realizzazione del nuovo palazzo dei congressi di Rimini tramite la controllata Società del Palazzo dei Congressi S.p.A. (di seguito SdPC).

Per effetto dell'operazione di fusione per incorporazione di SdPC in RC portata a compimento nel dicembre 2020, RC ha assunto la caratteristica di holding mista che accanto alla gestione di partecipazioni svolge l'attività immobiliare (che prima faceva capo alla incorporata) essendo proprietaria del nuovo palacongressi di Rimini, e ha visto l'ingresso nella compagine sociale accanto ai tre soci pubblici "originari" (RH, C.C.I.A.A. della Romagna e Provincia di Rimini) di I.E.G. S.p.A. e AIA Palas Soc. Consortile a r.l.

Rimini Congressi S.r.l. è una società a maggioranza pubblica, attualmente partecipata dal Comune di Rimini, tramite la propria *holding*, con una quota del 31,81 per cento, dalla C.C.I.A.A. della Romagna con una quota del 29,06 per cento, dalla Provincia di Rimini con una quota del 28,54 per cento, da Italian Exhibition Group (I.E.G.) S.p.A. con una quota del 10,36 per cento, e da AIA Palas società consortile a.r.l. con una quota dello 0,23 per cento. A sua volta RC possiede il 50,01 per cento del capitale sociale di Italian exhibition group S.p.A., (società che gestisce i centri fieristici di Rimini e Vicenza) quotata nel Mercato Telematico Azionario della borsa valori italiana dal 19 giugno 2019. Le predette

quote sono state così rideterminate anche a seguito dell'operazione di aumento del capitale sociale perfezionatasi a dicembre 2022 di cui si tratterà più diffusamente in seguito.

8.13.2. In ordine alla sussistenza dei requisiti posti dall'art. 20 del T.U.S.P. preliminarmente l'Ente afferma che Rimini Congressi S.r.l. "soddisfa il vincolo di scopo, svolgendo attività (strumentali e di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica) ammesse, che sono state (e lo sono tuttora) fondamentali ed imprescindibili per la gestione coordinata e congiunta dei tre enti pubblici nei due settori fieristico e congressuale (peraltro entrambi ammessi dall'art. 4 del D.Lgs.175/2016, il primo espressamente, dal c. 7, il secondo in modo implicito, dal c. 2, lettera b, nell'ambito delle attività di realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di apposito accordo".

In ordine a una possibile sovrapposizione organizzativa fra RC e Rimini Holding S.p.A., di cui alla deliberazione n.10/2022/VSGO di questa Sezione (che prendeva in considerazione la società nella sua precedente configurazione di holding pura), l'Ente, nel Documento unitario 2022, puntualizza che non vi è sovrapposizione tra le due società, sia perché RC svolge la gestione di partecipazioni "nei due settori fieristico e congressuale, per conto dei tre soci pubblici in essi coinvolti (non solamente il Comune di Rimini - attraverso RH - ma anche la Provincia di Rimini e la C.C.I.A.A. della Romagna), mentre RH la svolge in tutti gli altri diversi settori (molti dei quali non di interesse degli altri due enti pubblici appena citati), unicamente per conto del Comune di Rimini, sia perché, dal 22/12/2020, RC, diversamente da RH che è una holding 'pura', è diventata una holding 'ibrida' (alias 'mista'), che svolge anche attività immobiliare, di detenzione e valorizzazione del nuovo palacongressi di Rimini".

Il rilievo deve considerarsi superato alla luce delle modifiche statutarie che hanno interessato l'oggetto sociale di RC come più sopra evidenziato.

Per quanto riguarda le ulteriori ipotesi di razionalizzazione di cui all'art. 20, permane il mancato rispetto del parametro di cui alla lett. b), (società priva di dipendenti). In proposito l'Ente riconferma quanto già affermato nei precedenti atti di ricognizione puntualizzando che l'assenza di dipendenti, nel caso in esame, deriva da una precisa scelta dei soci "orientata all'economicità, di affidare i compiti operativi della società - analoghi a quelli attribuibili ad eventuali dipendenti - all'amministratore unico".

Risultano rispettati gli altri parametri di cui all'art.20, rinviando in merito all'ipotesi di cui all'art.20, c.2, lett. f), alle osservazioni formulate al punto 7.

Il Comune conclude la propria analisi evidenziando come la società ricada

unicamente nella ipotesi di cui alla lettera b, che però, nel caso specifico, "non pare vietarne il mantenimento tal quale né, viceversa, imporne necessariamente la razionalizzazione" trattandosi dell'effetto di una scelta "orientata all'economicità gestionale della società". A supporto della propria tesi l'Ente richiama la deliberazione n. 424/2015/VSG della Sezione regionale di controllo per la Lombardia che, nell'esaminare l'analogo parametro posto dell'art.1, c.611 della L. n. 190 del 2014, sottolinea come "il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione della spesa) o in caso di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)".

8.13.3. Nonostante il Comune di Rimini, al pari degli altri enti soci, escluda che RC possa considerarsi a controllo pubblico sono state approvate fin dal 2019, modifiche statutarie finalizzate all'introduzione di adempimenti che il T.U.S.P. riserva alle controllate pubbliche, in dettaglio l'art.22 punto 5 dello statuto sociale vigente richiede all'organo amministrativo, di predisporre ogni anno la relazione sul governo societario, comprensiva di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex artt. 6 e 14 del D.Lgs. n. 175/2016) e di informare al riguardo l'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Da una verifica effettuata sul sito della società risultano pubblicate le relazioni relative agli esercizi 2020 e 2021 ma non quella relativa al 2022.

Nel corso del 2020 la Società ha svolto prevalentemente l'attività di holding di partecipazioni nel settore fieristico e congressuale e, a partire dal mese di dicembre, a seguito della fusione per incorporazione della controllata Società del Palazzo dei Congressi S.p.A. svolge anche l'attività di locazione del Centro Congressi di Rimini in favore di Italian Exhibition Group S.p.A. (di seguito anche I.E.G.) ed in favore di terzi. La Società, inoltre, sempre a seguito della fusione, ha ereditato la percezione dei canoni di locazione del lastrico solare, da parte di tre compagnie telefoniche, e delle royalties che le imprese alberghiere consorziate nel consorzio AIA Palas le riconoscono sulla base delle presenze alberghiere connesse all'attività congressuale.

Nelle predette relazioni, e nella nota integrativa ai bilanci 2020, 2021 e 2022, viene evidenziato come la sospensione di numerose attività economiche e in particolare delle attività fieristiche e congressuali a livello nazionale, e internazionale per effetto della pandemia da Covid-19, abbia fatto venir meno i ricavi di I.E.G. derivanti da tali attività con conseguente sospensione della distribuzione dei dividendi ai soci. Si legge nella nota integrativa inoltre che, nel 2020, RC ha aderito alla richiesta avanzata sia da I.E.G. che da altri conduttori, di riduzione temporanea del canone di locazione sia per il 2020 che per le prime annualità del 2021. La situazione descritta ha avuto effetti particolarmente negativi sull'equilibrio economico/finanziario di RC i cui ricavi sono interamente riconducibili ai rapporti con la controllata I.E.G., in particolare alla politica di distribuzione dei dividendi di quest'ultima a fronte dei consistenti impegni finanziari derivanti dai mutui in essere (con Unicredit S.p.A. con connesso contratto derivato con scadenza al 31 dicembre 2032) e con MPS Capital Services (stipulato dall'incorporata SdPC con scadenza al 31 dicembre 2035); entrambi destinati a finanziare la realizzazione del palacongressi di Rimini e, per quanto riguarda il secondo, garantito da ipoteca sull'immobile stesso.

Il prospetto seguente rappresenta i risultati d'esercizio della società nel periodo 2017-2022 e, secondo gli elementi acquisiti in sede istruttoria, chiuderà il 2023 con una perdita di 2,2 mln di euro.

Rimini congressi s.r.l. risultati economici degli esercizi 2017-2022					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.549.438	1.809.604	361.083	-2.427.124	-1.639.812	-1.666.840

Dagli indicatori riportati nelle relazioni sul governo societario esaminate emergono delle anomalie in riferimento ad alcuni parametri. In particolare, il rapporto fra oneri finanziari e fatturato che rappresenta l'incidenza del costo dell'indebitamento sul volume d'affari, e dovrebbe mantenersi entro il valore limite del 5 per cento fa registrare valori nettamente superiori come evidenziato nel prospetto seguente, anche prima dell'impatto negativo delle restrizioni alle attività economiche conseguenti all'emergenza sanitaria.

Rimini congressi s.r.l. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
15,76%	28,17%	24,33%	74,57%	51,85%	44,08%

Analoga criticità posta in evidenza in tutte le relazioni pubblicate riguarda la posizione finanziaria netta (PFN) che esprime il saldo tra il totale dei debiti

finanziari, a prescindere dalla loro scadenza, e le attività che potrebbero essere liquidate ed utilizzate per il rimborso (attività finanziarie a breve e disponibilità liquide) e risulta sempre negativa anche prima del 2020, con un lieve miglioramento nel 2019.

In conclusione, la situazione della società vira verso una condizione strutturale di fragilità finanziaria, aggravatasi, senz'altro, per effetto della crisi pandemica. È di tutta evidenza come la situazione descritta debba essere attentamente seguita per attuare tempestivamente tutte le iniziative necessarie anche per prevenire situazioni di crisi irreversibile.

8.13.4. Anche alla luce di quanto rappresentato al punto precedente occorre esaminare l'aumento di capitale approvato dall'assemblea dei soci del 21 dicembre 2022.

Con nota acquisita al prot. n. 6529 del 29 ottobre 2022 è pervenuta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, c. 3, del D. Lgs. n. 175/2016 la deliberazione consiliare n. 83 del 13 ottobre 2022, avente ad oggetto "Aumento del capitale sociale della partecipata indiretta Rimini Congressi S.r.l. (RC) per complessivi €3.500.000,00 ed atti conseguenti".

In relazione a detta comunicazione questa Sezione, con deliberazione n. 171/2022/PASP, ha pronunciato il non luogo a deliberare in ragione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunte nella Corte dei conti con deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 che ha escluso l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175 del 2016, quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio. La Sezione, nel formulare le proprie conclusioni ha comunque evidenziato che i controlli della Corte saranno affidati alle modalità stabilite dall'art. 20 del T.U.S.P. e cioè in occasione del vaglio della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

In sintesi, l'operazione, si è perfezionata a dicembre 2022 con un aumento di capitale sociale inscindibile per complessivi 3.020.827,31 euro con un sovrapprezzo di 479.172,69 euro per un versamento complessivo di 3.500.000. Il Comune, tramite Rimini holding S.p.A. ha aderito per l'importo di 805.000 euro (694.790,28 a titolo di capitale e 110.209,72 a titolo di sovrapprezzo) con mezzi propri di cui, secondo quanto riferito, RH dispone, senza alcun impatto sulla distribuzione al Comune del dividendo di 3.600.000 euro già contabilizzato nel bilancio di previsione 2022-2024 della stessa Rimini holding.

L'aumento di capitale è destinato per l'importo di 3 mln di euro ad acquisire

la liquidità necessaria al mantenimento della "continuità aziendale" di Rimini congressi e per l'importo di 500.000,00 euro all'acquisto di ulteriori n.222.000 azioni di I.E.G., occorrenti per raggiungere (da parte di RC) la partecipazione maggioritaria (50,01%) al relativo capitale sociale, necessaria per poter accedere al c.d. consolidato fiscale".

Nella documentazione in atti viene rimarcato come la principale fonte di ricavo e liquidità per RC sia costituita dai dividendi distribuiti dalla controllata I.E.G. la quale, vista la forte contrazione dell'attività fieristica e congressuale che, per effetto della situazione emergenziale ha caratterizzato gli anni 2020, 2021 e, in parte, 2022 ha sospeso la distribuzione di dividendi ai soci. Questo ha eroso le disponibilità finanziarie di RC che si è trovata, a dicembre 2022, nella situazione di non riuscir più a garantire il regolare pagamento delle rate dei mutui in scadenza.

L'amministratore unico di RC nella "relazione-proposta" del 16 settembre 2022 allegata alla predetta delibera di consiglio comunale ha definito la descritta operazione come "soccorso finanziario temporaneo" dei tre soci pubblici. Tale proposta è accompagnata da un "piano economico-finanziario-patrimoniale previsionale 2022-2027" di RC comprensivo delle parti del "Piano industriale 2022-2027 di I.E.G." che producono effetti su RC dal quale risulta che RC, dal 2024 sarà in grado di recuperare l'equilibrio finanziario ed economico. È stata inoltre acquisita un'attestazione asseverata, resa da un perito indipendente in ordine alla "ragionevolezza attendibilità delle assunzioni poste alla base della predisposizione dei dati previsionali indicati nel piano di Rimini Congressi per gli esercizi 2022-2027".

Il Collegio dei revisori dell'Ente, nel parere ex art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 reso sulla proposta di aumento di capitale sociale della partecipata indiretta Rimini Congressi S.r.l. osserva, fra l'altro, che l'aumento di capitale in questione appare "rispettoso delle disposizioni 'sostanziali' dell'articolo 14 del D.Lgs.175/20163, che pure non troverebbero diretta applicazione ad esso - in senso stretto - in quanto esso non è finalizzato al 'ripiamento delle perdite' finora registrate dalla società - che non sono tali da richiedere, ex lege, l'intervento dei soci - ma alla fornitura, alla stessa, della liquidità necessaria a superare il difficile periodo 2022-2023, generato dalla pandemia da Covid-19 e, inoltre, la società non ha conseguito perdite per gli ultimi tre esercizi consecutivi, ma solamente per due - il 2020 e il 2021, il primo dei quali non è nemmeno rilevante in tal senso, per effetto delle disposizioni dell'articolo 6-bis della Legge n. 108/2021"

Richiama poi le disposizioni di cui all'art.5 del T.U.S.P. che impongono all'Ente l'onere di motivazione analitica dell'atto deliberativo di acquisto di partecipazioni anche indirette "evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".

Al riguardo i revisori puntualizzano come, nella relazione sul Piano previsionale 2022-2027 di RC, il perito affermi che l'attestazione fornita "non prevede un giudizio in merito ai dati di partenza del piano che, pertanto, non hanno formato oggetto di verifica e sono stati assunti come corretti da parte dello scrivente". Ricordano inoltre che "si tratta della seconda crisi di liquidità della storia di RC, dovuta essenzialmente al fatto che RC dipende da un punto di vista economico-finanziario, dalla distribuzione di dividendi da parte di I.E.G".

Il Collegio conclusivamente "invita l'Ente a valutare l'opportunità di ripensare l'assetto complessivo delle società operanti nei due settori fieristico e congressuale, anche mediante eventuale operazione di fusione per incorporazione tra RC e I.E.G., al fine di evitare in futuro - anche in virtù di scenari imprevedibili - situazioni analoghe di crisi di liquidità derivanti da perdite di esercizio maturate anche da squilibri economici".

La Sezione condivide le osservazioni formulate dai revisori. Soprattutto giova al riguardo rimarcare come il rispetto della disciplina di cui all'art.14 non esonera l'Ente, in caso di soccorso finanziario, dal puntuale svolgimento delle verifiche di cui all'art.5, c.1 del T.U.S.P.

Ciò secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte che, sull'argomento, ha sottolineato come "la regola aurea vigente è che il soccorso finanziario è ammesso solo nella prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione dei soggetti beneficiari, escludendo ripiani a consuntivo", a nulla rilevando eventuali "altre considerazioni di natura metagiuridica" (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, del. n.31/2022/PAR).

Il Piano previsionale 2022-2027 di RC ipotizzava anche un'ulteriore aumento di capitale della società da sottoscrivere nelle annualità 2023 e 2024 da parte dei tre soci pubblici per un totale di 12,116 mln di euro oltre ad un nuovo mutuo da 8 mln di euro a carico di RC che consentirebbe di reperire le risorse necessarie a sottoscrivere la propria quota pari a circa il 50 per cento di un prestito obbligazionario convertibile di complessivi 40 mln di euro che la controllata I.E.G. potrebbe decidere di emettere nel 2024.

In esito alla specifica richiesta istruttoria l'Ente ha chiarito che "L'ipotesi (formulata a fine anno 2022) di accensione di un ulteriore nuovo terzo mutuo da parte di RC per finanziare il "piano industriale 2022-2027" di I.E.G. è oggi superata (i soci di RC non intendono indebitarla ulteriormente), così come appare poco probabile (la certezza si avrà solamente nel nuovo "piano industriale 2023-2028", di prossima prevista approvazione da parte del c.d.a. di I.E.G.) che i soci di I.E.G. siano chiamati a finanziare tale piano (come ipotizzato a fine 2022), mediante uso di uno qualunque dei possibili strumenti esistenti a tal fine (sottoscrizione di un p.o.c. - prestito obbligazionario convertibile - o di un aumento di capitale sociale), in quanto, come emerso nell'assemblea dei soci di RC del 16/11/2023, pare, viceversa, che I.E.G. possa finanziarlo autonomamente, grazie ai positivi risultati economici che sta conseguendo e che prevede di conseguire nei prossimi anni, che sembrano configurarsi addirittura migliori di quelli - già ampiamente positivi - ipotizzati nel recente passato".

In ordine alle vicende che stanno coinvolgendo la Società in questione in esito alla più volte citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 si rinvia alle considerazioni svolte al punto 5.

8.14. Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

8.14.1. La Società *in house* Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. è partecipata indirettamente con una quota del 12,69 per cento (11,94 per cento tramite Rimini holding S.p.A. e 0,75 per cento tramite Amir S.p.A.). L'Ente prevede il mantenimento della partecipata che, svolge l'attività di gestione di parte del servizio idrico integrato della Romagna e la progettazione/realizzazione degli impianti e delle reti afferenti il servizio (analogamente ad Amir S.p.A. di cui si è già detto), in quanto riconducibile alle prescrizioni di cui all'art. 4, c. 1 e 2, lett. a), del T.U.S.P.

8.14.2 Risultano rispettati gli altri parametri di cui all'art.20, rinviando in merito all'ipotesi di cui all'art.20, c.2, lett. f), alle osservazioni formulate al punto 7. Circa la parziale coincidenza dell'attività svolta con quella di Amir S.p.A. si rimanda all'esame svolto in relazione a quest'ultima società, in ogni caso l'Ente puntualizza che tale sovrapposizione dovrebbe condurre alla dismissione di Amir e non di Romagna acque S.p.A.

8.14.3. Con nota acquisita al protocollo n.3402 del 14 luglio 2022 la società ha trasmesso ai sensi dell'art.11, c.3 del T.U.S.P. il verbale dell'assemblea dei soci del 29 giugno 2022 che ha, fra l'altro, approvato la nomina del nuovo organo amministrativo per il triennio 2022-2024. L'opzione per l'organo collegiale, composto da cinque membri, viene motivata riproponendo

sostanzialmente le argomentazioni che avevano condotto alla nomina del precedente Cda (garantire un'adeguata rappresentanza ai soci, di rispondere all'esigenza di condivisione delle scelte gestionali che deriva anche dal confronto fra i soci e gli amministratori, di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità e diversificazione delle attività svolte).

Da ultimo viene precisato che non incide in maniera rilevante sui costi della società, "a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta dalla stessa e dei connessi ricavi da essa conseguiti." Dal verbale di assemblea acquisito risulta che il compenso non supererà l'importo corrispondente all'80 per cento del costo sostenuto dalla società per i compensi del proprio organo amministrativo nel 2013 e sarà quindi rispettoso dei limiti di legge vigenti (art.11, c.6 e 7 del T.U.S.P.).

Si confermano le osservazioni in ordine alle disposizioni statutarie dell'art. 16 "Consiglio di amministratore e amministratore unico" che prevedendo la possibilità che la società sia amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri non risultano pienamente allineate alla disciplina di cui all'art.11, c.3 del T.U.S.P. che, in ordine all'organo collegiale ha previsto una composizione di 3 o 5 membri, rinviando alla delibera motivata di nomina dell'organo medesimo l'opzione in ordine alla composizione numerica in ragione delle specifiche esigenze di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

8.14.4. Non risultano inserite nei provvedimenti in esame le società partecipate dal Comune tramite Romagna Acque S.p.A. (Plurima S.p.A. e Acqua ingegneria S.r.l.). In ordine all'individuazione del perimetro delle società partecipate indirette soggette alle norme del T.U.S.P. si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 5.

8.15. Start Romagna S.p.A.

8.15.1 Per quanto riguarda la società Start Romagna S.p.A., partecipata indirettamente al 21,98 per cento tramite Rimini Holding S.p.A. e a capitale totalmente pubblico, l'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi. La Società svolge l'attività di gestore unico del servizio pubblico locale di trasporto di persone su gomma nell'intero ambito romagnolo riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali (a rilevanza economica) a rete e come tale in linea con le prescrizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, lett. a), del T.U.S.P.. Nel piano 2022, in analogia a quanto fatto nei precedenti, il Comune fornisce un quadro sintetico ma, si ritiene, chiaro ed esaustivo delle caratteristiche del settore del trasporto

pubblico locale in cui la Società opera rappresentando che, presumibilmente, questo evolverà verso una gestione concorrenziale del servizio.

8.15.2 Risultano rispettati gli altri parametri di cui all'art.20, rinviando in merito all'ipotesi di cui all'art.20, c.2, lett. f), alle osservazioni formulate al punto 7.

8.15.3. Sono state escluse dai provvedimenti in esame la società partecipate dal Comune tramite Start Romagna S.p.A. (Team S.r.l. consortile, A.T.G. S.p.A., METE s.p.a). In ordine all'individuazione del perimetro delle società partecipate indirette soggette alle norme del T.U.S.P. e alla ricorrenza del "controllo pubblico" con riferimento alla società in esame si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 5. Come si è già avuto modo di puntualizzare (deliberazione n.10/2022/VSGO), nonostante il Comune di Rimini e gli altri enti soci abbiano dichiarato di non condividere tale interpretazione, nell'ottica di aderire all'invito della Sezione alla piena valorizzazione delle rispettive partecipazioni pubbliche, gli stessi hanno deliberato un adeguamento dello statuto della Società in coerenza con alcuni "dei principali profili di natura pubblicistica del d.lgs n. 175/2016" (art. 11 "Organi amministrativi e di controllo delle società controllo pubblico", art. 6 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" art. 14 "Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica") e la stipula di un patto di consultazione fra i principali soci.

Con riferimento alle disposizioni di cui al citato art. 6, seppure dalla nota integrativa al bilancio della società risulti che l'organo amministrativo ha predisposto la relazione sul governo societario, non è stata rinvenuta la pubblicazione sul sito internet della Società.

8.16. Aeradria S.p.A.

La Società, partecipata indirettamente tramite Rimini Holding S.p.A. con una quota del 18,11 per cento, è stata dichiarata fallita in data 26 novembre 2013. Aeradria detiene una quota di controllo (51 per cento) di Airport infrastructure Rimini S.r.l. dichiarata fallita in data 3 ottobre 2013.

Nei provvedimenti in esame non vengono fornite ulteriori informazioni.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, esaminati i provvedimenti di ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 del Comune di Rimini, rileva le criticità descritte in motivazione ed invita il Comune ad adottare

i provvedimenti conseguenti allo scopo (intanto) di preservare i valori delle partecipazioni.

In particolare, invita il Comune a conformarsi alle indicazioni di questa Corte, rilevando:

- la ricorrenza del "controllo pubblico" nei casi in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile come da costante giurisprudenza di questa Sezione;
 - la necessità che venga adottata la corretta perimetrazione delle società partecipate indirette secondo la definizione recata dall'art.2, c.1, lett.g), del T.U.S.P., alla luce delle coordinate interpretative assunte dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 3880/2023), nella parte in cui si afferma che "sia nel T.U.S.P. del 2016 che nella legislazione successiva, la pubblica amministrazione, quale soggetto che esercita il controllo, è stata ed è intesa unitariamente";
- raccomanda, nei sensi di cui in motivazione, che venga valutata la possibilità di acquisire il parere dell'organo di revisione del Comune sui provvedimenti adottati ai sensi dell'art.20 del T.U.S.P.;
 - dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Procura regionale di questa Corte per i profili di competenza;
 - dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Rimini;
 - richiede al Comune di trasmettere, tramite Con.Te., entro sessanta giorni dal ricevimento di questa pronuncia, la deliberazione consiliare di presa d'atto dei contenuti della presente delibera;
 - rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 - dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2024.

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Il Relatore

Antonino Carlo

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 31 gennaio 2024

Il Funzionario preposto f.f.

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)